



LINEE GUIDA, PROCEDURE E PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN ORDINE AI MIGLIORAMENTI FONDIARI CON ASPORTO E UTILIZZO DI MATERIALE DI RISULTA INDUSTRIALMENTE UTILIZZABILE, INFERIORE A 5.000 METRI CUBI PER ETTARO

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018, N. 13, ART. 3, comma 2 – MIGLIORAMENTI FONDIARI.

Sezione 1. – Definizione di miglioramento fondiario e normativa di riferimento2

1.1– Ambito di operatività del provvedimento 3

1.2– Classificazione dei materiali asportati nell’ambito dei miglioramenti fondiari, art. 3, comma 2, LR n. 13/2018 3

1.3– Modalità di realizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta 3

1.4– Ambito territoriale di intervento 6

1.5– Valutazione della convenienza all’esecuzione dei miglioramenti fondiari..... 6

Sezione 2. – Soggetti partecipanti al procedimento11

2.1– Soggetti richiedenti..... 11

2.2– Consorzi di bonifica..... 11

2.3– Amministrazioni Comunali..... 12

2.4– Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale..... 12

2.5– Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPAV..... 13

2.6– Amministrazione Regionale..... 16

Sezione 3. – Situazioni particolari.....17

3.1– Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta 17

Sezione 4. – Procedimento istruttorio 19

4.1– Obbligo a carico del richiedente in merito alla presenza di eventuali vincoli e/o limitazioni al miglioramento..... 19

4.2– Verifica del rispetto della normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo 20

4.3– Presentazione della richiesta di parere al Consorzio di bonifica 21

4.4– Presentazione della domanda di miglioramento fondiario 22

4.5– Procedimento Istruttorio a cura dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA 24

4.6– Adozione del provvedimento finale di autorizzazione, o diniego 26

4.7– Proroghe e conclusione dei lavori 26

4.8– Vigilanza controlli e sanzioni..... 27

Sezione 5. – Disposizioni e prescrizioni tecniche27

5.1– Capisaldi e Vertici Trigonometrici - Monografie dei punti geodetici..... 27

5.2– Indirizzi tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali..... 29

5.3– Elaborati tecnico-progettuali..... 29

5.4– Obbligo di apposizione del cartello di cantiere 31

Sezione 6. – Limitazioni, vincoli e servitù ostativi all’esecuzione di taluni interventi di miglioria fondiaria32

Sezione 7. – Fac-simile – Modello di domanda37

Sezione 8. – Modulistica42



Sezione 1. – Definizione di miglioramento fondiario e normativa di riferimento

Appare preliminarmente necessario richiamare il criterio fondamentale che individua il confine esistente tra ciò che attiene i miglioramenti fondiari e le attività di cava, che va individuato nelle diverse finalità e modalità realizzative delle due attività.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro, attuato nell'ambito dell'azienda agricola, che comporta una valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e che si concretizza normalmente con un aumento della produttività e redditività del fondo agricolo, attraverso principalmente l'aumento della fertilità dei terreni, intesa come attitudine produttiva degli stessi anche attraverso la funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

Ben diversa è l'attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili (per costruzioni edilizie, per opere stradali ecc.) e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell'attitudine produttiva di un fondo agricolo e con l'incremento della sua redditività. La finalità stessa della cava, ovvero il suo sfruttamento da parte del soggetto concessionario del giacimento, al fine di ottenere un costante approvvigionamento di prodotti destinati alla vendita, condiziona la durata dell'attività di estrazione, che sovente si protrae anche per parecchi anni.

I miglioramenti fondiari risultano, invece, limitati nel tempo, solitamente uno o due anni, in quanto condizionati dall'ordinamento produttivo aziendale e dalla rotazione colturale, nonché dall'estensione degli appezzamenti oggetto di intervento di miglioria.

Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento fondiario esprime gli esiti dello stesso anche attraverso un incremento del valore fondiario a fronte dell'incremento dei redditi futuri, al contrario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento della stessa, la cava sfruttata – in forza dell'applicazione della normativa regionale – deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.

Si rileva come di conseguenza, anche i procedimenti istruttori previsti per le autorizzazioni di miglioramento fondiario e per le concessioni di attività di cava sono del tutto differenti, così come lo sono gli Organi competenti ad autorizzarli, nonché gli elaborati progettuali da sottoporre all'istruttoria.

La fattispecie dei miglioramenti fondiari può essere ricondotta a due categorie distinte di interventi:

- la prima è limitata alla semplice movimentazione del terreno al fine di realizzare la sola sistemazione idraulico-agraria nel fondo rustico;
- la seconda prevede, oltre alla sistemazione idraulico-agraria, anche un limitato asporto di materiale inerte sottostante gli strati superficiali per una sua utilizzazione industriale.

In proposito, la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, “*Norme per la disciplina dell'attività di cava*”, al comma 2, dell'articolo 3, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioria fondiaria con asporto e utilizzo del materiale di risulta a scopo industriale stabilendo che:

2. *La Giunta regionale, entro 365 giorni dall'entrata in vigore della legge, fissa procedure e criteri per l'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con volume di materiale di risulta, industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, escludendo in ogni caso interventi che interessino la falda freatica – che non sono pertanto autorizzabili. A tale fattispecie si applica il comma 2 dell'articolo 19 (versamento al comune di una somma parametrata al tipo e alla qualità del materiale estratto).*



È in questo contesto, pertanto, che si collocano le presenti disposizioni e procedure amministrative da applicare sia per quanto attiene la fase autorizzativa, che per le fasi successive, fino a conclusione delle relative opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta *inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro*, in ossequio a quanto previsto al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale n. 13/2018.

1.1 – Ambito di operatività del provvedimento

È il caso di rilevare che la presente deliberazione disciplina esclusivamente le procedure relative alle migliorie fondiarie con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, sulle quali è chiamato ad esprimersi, con proprio parere, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA), il quale ai sensi della legge regionale n. 9/2005 e della DGR n. 3549/2010 è subentrato nelle funzioni dell'originario Ispettorato agrario provinciale.

Nel concreto, il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta contempla un'istruttoria di tipo tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente SUA. Tale istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per competenza alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca che, sulla scorta di quanto proposto ed argomentato nel parere medesimo, autorizza (o denega) la realizzazione del miglioramento per il quale è stata presentata istanza, mediante decreto del Direttore della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, competente per la materia.

1.2 – Classificazione dei materiali asportati nell'ambito dei miglioramenti fondiari, art. 3, comma 2, LR n. 13/2018

I materiali industrialmente utilizzabili che costituiscono il materiale asportabile nell'ambito dei miglioramenti fondiari in oggetto, sono classificati in due gruppi distinti, che tengono conto del differente grado di utilizzazione del territorio, conseguente all'esercizio dell'attività di escavazione:

a) Gruppo "A" costituito dai materiali destinati alle costruzioni, costituiti da:

- sabbie e ghiaie;

b) Gruppo "B" costituito dai materiali destinati ad altri utilizzi:

- argille;

- terre coloranti;

- sabbie silicee;

- torba (vedasi **fine paragrafo 4.2 – Obbligo di parere preliminare sulla fattibilità del progetto da presentare**);

- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale appartenente alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 e successive modificazioni.

1.3 – Modalità di realizzazione dei miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta

Prima di entrare nel merito di alcuni aspetti generali che riguardano le modalità realizzative dei miglioramenti fondiari, di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 13/2018, si ritiene opportuno ribadire un vincolo fondamentale che il Legislatore regionale ha ritenuto di introdurre limitando, di conseguenza, la potestà autorizzativa delle Strutture regionali. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dal richiamato articolo 3 della LR n. 13/2018, che dispone al comma 2, il divieto di intervenire sulla falda freatica anche per le attività finalizzate al miglioramento fondiario entro il limite dei 5.000 mc/ha.



Si ribadisce che tale divieto attiene lo specifico ed esclusivo procedimento disciplinato con il presente allegato, che riguarda i miglioramenti fondiari che comportano asporto del materiale di risulta sotto le soglie del quantitativo di 5.000 mc/ha, che va riferito al materiale di risulta utilizzato, inteso come materiale che viene asportato dal fondo e utilizzato industrialmente, non ricomprendendo in tale quantitativo massimo eventuali sistemazioni superficiali effettuate con il riporto dei materiali di sterro provenienti dal fondo medesimo.

Giova in proposito evidenziare che la esclusività e la particolarità delle procedure autorizzative relative ai miglioramenti fondiari di cui all'articolo 3, comma 2, della LR n. 13/2018, comporta che, qualora vengano riscontrati lavori difformi dalla progettazione autorizzata, oppure vengano disattese le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione medesimo, unitamente alla decadenza dell'autorizzazione (articolo 24, comma 1, lettera b della LR n. 13/2018) gli eventuali materiali asportati in supero al limite autorizzato, devono essere sanzionati come materiali derivanti da un'attività di cava abusiva, come previsto dall'articolo 28, secondo comma, della LR n. 13/2018 citata.

In ordine alla profondità di scavo, particolarmente importanti appaiono le caratteristiche del profilo stratigrafico del terreno agrario interessato dai miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta, di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 13/2018 citata, in quanto il suolo costituisce il substrato su cui si realizza normalmente la produzione agricola.

In una sezione stratigrafica del terreno, il suolo, di spessore variabile, può essere suddiviso in strato attivo e strato inerte. In particolare:

- a) lo strato attivo: soggetto alle lavorazioni ordinarie (cm 50 circa), risulta caratterizzato dalla presenza di un maggior contenuto di sostanza organica rispetto agli strati sottostanti; viene direttamente interessato dallo sviluppo dell'apparato radicale più abbondante e superficiale delle diverse colture agrarie, in quanto risulta generalmente in grado di soddisfare i fabbisogni nutrizionali e idrici delle principali coltivazioni, nonché assicurarne il necessario sostegno;
- b) lo strato inerte: sottostante al precedente, generalmente più compatto in quanto non interessato dalle lavorazioni ordinarie, assume comunque rilevanza in termini di riserva idrica per le piante coltivate.

Il sottosuolo è invece costituito dagli strati inferiori allo strato attivo ed inerte, sopra richiamati. Si ricorda, in proposito, che nella pianura veneta il sottosuolo risulta occupato a profondità differenti, a seconda delle diverse condizioni geo-pedologiche dalla falda freatica.

Gli asporti di materiale di risulta, normalmente, vanno ad interessare lo strato inerte, in quanto lo strato attivo non si presta, in genere, ad utilizzazioni industriali, perché ricco di residui colturali e altre forme di sostanza organica a diverso grado di umificazione, che costituiscono impurità per le diverse categorie merceologiche; nella maggior parte dei casi, invece, nello strato inerte sono presenti giacimenti formati da materiali industrialmente utilizzabili, la cui presenza si estende anche nel sottosuolo.

In molti miglioramenti fondiari, che interessano le aree di pianura, al fine di attuare sistemazioni idraulico-agrarie ottimali che consentano alle colture un adeguato utilizzo dell'acqua dalla falda freatica, si prospetta l'opportunità di rimuovere e accantonare lo strato attivo fertile, per intervenire sullo strato inerte con operazioni di asporto del materiale. Successivamente, con operazioni di sterro e riporto viene attuata la sistemazione idraulico-agraria di progetto, che viene infine completata con la ricollocazione dello strato attivo precedentemente accantonato. In tal caso, nel rispetto dei quantitativi autorizzabili, che non possono eccedere i 5.000 mc/ha, a seguito della rimozione di parte dello strato inerte (es. lenti di sabbia, strati argillosi, materassi ghiaiosi ecc.), dovrà necessariamente essere assicurato e comprovato il conseguimento del risultato previsto, legato agli aspetti idrici e agronomici, che costituiscono l'unica e sostanziale giustificazione dell'intervento.



Per fare un esempio concreto, in presenza delle cosiddette lenti di sabbia, oppure di materassi ghiaiosi, aventi uno spessore di diversi metri, l'asporto di uno strato parziale (mediamente 50 cm) di sabbia o ghiaia rende ininfluente l'intervento sotto l'aspetto legato al soddisfacimento del fabbisogno idrico.

In ordine anche alle considerazioni sopra riportate, non possono in alcun caso essere considerati autorizzabili, ai fini del presente provvedimento, i miglioramenti fondiari che prevedono una profondità di scavo al di sotto della quota massima di 150 cm (profondità ordinaria massima raggiungibile dagli apparati radicali) riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso.

Pertanto, **fermo restando il rispetto del limite massimo di 5.000 mc per ettaro**, al fine di favorire una omogenea classificazione degli interventi di miglioramento autorizzabili, si ritiene opportuno distinguere quanto segue:

- a) di norma possono essere autorizzati i miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta che interessano i primi 100 cm di terreno e che consentono la soluzione stabile di problemi idraulici, strutturali o sistematori del fondo agricolo;
- b) nell'ambito delle zone di pianura possono essere autorizzati, in presenza di gravi motivi idraulici, strutturali, idrogeologici o limitanti l'uso del terreno agrario (dimostrati da apposite analisi e determinazioni agronomico-geologiche) gli interventi che interessano lo strato di terreno fino alla profondità di 150 cm, riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso;
- c) per quanto riguarda le zone acclivi, in presenza di consistenti dislivelli del piano di campagna che ostacolano la razionale sistemazione idraulico-agraria del fondo, è possibile prevedere una profondità massima di scavo di 150 cm, riferita alle quote di progetto del piano di campagna a intervento concluso. Per tale fattispecie, già in sede progettuale, dovranno essere documentate e valutate, caso per caso, le problematiche morfologiche e pedologiche che caratterizzano il sito di intervento, identificabili con i fenomeni che hanno favorito forme di denudazione o forme di accumulo, strettamente legati alla formazione e al modellamento di un territorio che si distingue per le sue particolari caratteristiche fisiche e lito-morfologiche.

Di frequente, la principale finalità di numerosi interventi di miglioramento fondiario riguarda il soddisfacimento ottimale del fabbisogno idrico delle colture agrarie, che si realizza attraverso l'avvicinamento del piano di campagna alla falda freatica, nel rispetto di un adeguato franco di coltivazione. A questo scopo, la profondità media della falda, a fine intervento, dovrà collocarsi tra i 110÷150 cm rispetto al piano di campagna. In questo caso, gli elaborati progettuali dell'intervento, al fine di permettere le necessarie valutazioni istruttorie, dovranno riportare lo studio della profondità e dell'andamento della falda freatica nelle diverse stagioni, condotto mediante freatimetri di rilevazione, nel caso tale dato non sia già presente ed esaustivo nel quadro conoscitivo del PAT o in altre pubblicazioni scientifiche.

Per quanto riguarda le quote altimetriche del fondo a fine lavori, appare opportuno evidenziare che, al termine dell'intervento di miglioramento, le medesime devono essere raccordate con le quote dei fondi vicini, in modo da non arrecare pregiudizio alla coltivazione degli stessi e alla stabilità dei manufatti o delle sponde dei fossati sui quali insistono i confini di proprietà (vedi anche art. 914 "Scolo delle acque" e seguenti del Codice Civile).

Nell'ambito dei miglioramenti fondiari realizzati nelle zone della media pianura veneta, di sovente, sono previsti taluni interventi "di recupero altimetrico", attuati mediante la sostituzione del materiale di risulta con terreno organico extra aziendale, proveniente da aree coltivate, da scavi in cantieri di opere pubbliche o private, ecc.

L'opportunità dell'apporto di tale materiale deve essere valutata da parte del SUA, contestualmente all'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza originaria, sia in termini di capacità di



incidere sulla fertilità del terreno oggetto della miglioria, sia per quanto attiene il pericolo di apportare materiali che possono essere veicolo di patologie o che siano riconducibili a rifiuto.

Quest'ultima considerazione comporta necessariamente il coinvolgimento dell'ARPAV nell'iter istruttorio, secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 2.5, anche per il materiale di riporto.

1.4 – Ambito territoriale di intervento

Le miglorie fondiarie possono interessare esclusivamente le zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo “E” che comprendono le parti di territorio comunale destinate ad uso agricolo.

Peraltro, deve essere evidenziato che anche nell'ambito di tali zone possono risultare vigenti vincoli o limitazioni alla realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario, che trovano fondamento nell'applicazione, in ambito locale, di disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e/o comunali.

Particolare attenzione meritano al riguardo gli ambiti territoriali, quasi sempre ricadenti in zona E, interessati dalla istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Siti di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle direttive comunitarie 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat). I piani di gestione ambientale, previsti per tali aree, possono limitare o escludere la possibilità di ricorrere a determinate soluzioni progettuali nella realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario.

Parimenti, in alcuni casi le aree ZPS e SIC ricadono all'interno di aree classificate a Parco di interesse nazionale o regionale, la cui istituzione impone l'osservanza delle disposizioni del relativo Piano ambientale. Particolare attenzione deve essere, altresì, riservata agli interventi di miglioramento fondiario ricadenti, anche parzialmente, in aree interessate da vincoli che discendono dall'applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”.

Infine, non deve essere sottovalutato il rispetto, da parte degli imprenditori agricoli, delle disposizioni in materia di condizionalità, di cui al regolamento comunitario n. 1306/2013 e relative deliberazioni regionali attuative, che impongono il mantenimento delle opere idrauliche aziendali minori e delle sistemazioni idraulico-agrarie in particolari ambiti. Tali disposizioni si raccordano, peraltro, con quanto già previsto dalla vigente normativa in materia di bonifica idraulica (art. 34 della LR n. 12/2009), che pone a carico del proprietario l'obbligo della manutenzione della rete idraulica minore.

Peraltro, i limiti derivanti da vincoli e servitù che condizionano la progettazione e il procedimento di autorizzazione dei miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta di cui al comma 2, dell'articolo 3 della LR n. 13/2018, trovano parziale elencazione nell'apposita Sezione 6 del presente Allegato A alla quale necessariamente si rinvia.

1.5 – Valutazione della convenienza all'esecuzione dei miglioramenti fondiari

Come illustrato precedentemente l'istituto dei miglioramenti fondiari in oggetto, come lo stesso nome esplicita, identifica interventi su fondi agricoli coltivabili rivolti ad accrescere il valore in senso intrinseco degli stessi, ovvero migliorarne le condizioni di redditività.

Dal che consegue che la valutazione della convenienza all'esecuzione dei miglioramenti fondiari rappresenta il cardine di riferimento per il rilascio del parere positivo a compiere interventi di miglioramento fondiario configurati come tali.



E' opportuno pertanto precisare che la relazione agronomica, allegata al progetto, dovrà concludersi con la determinazione del giudizio di convenienza economica a compiere il miglioramento fondiario redatta secondo i consueti criteri dell'Economia agraria.

Infatti, perché un miglioramento fondiario con autorizzazione all'utilizzo del materiale di risulta possa essere riconosciuto tale, anche agli effetti delle implicazioni giuridiche connesse al rilascio (od al diniego) dell'autorizzazione regionale, deve rispondere ai seguenti tre requisiti:

- a) deve essere economicamente conveniente, e cioè determinare un incremento del reddito fondiario o un incremento del valore fondiario almeno pari al costo della sua esecuzione;
- b) deve essere proporzionato al fondo su cui viene realizzato, soddisfacendo il requisito della connessione delle opere in progetto con le esigenze del fondo rustico secondo i criteri della normalità;
- c) deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire, in termini di tessitura, struttura e disponibilità di macro e microelementi, nonché di soddisfacimento dei fabbisogni idrici delle colture agrarie e delle funzioni di abitabilità per la vita delle piante superiori (massa, porosità, permeabilità, temperatura, pH, assenza di sostanze tossiche e parassite) e di nutrizione (presenza di composti nutrizionali, acqua, colloidali, attività microbica).

Sulla base di tale premessa è possibile ricavare una prima definizione della questione che consente di indirizzare l'istruttoria di competenza di AVEPA verso valutazioni, comunque e sempre, indipendenti dal ricavo derivante dalla vendita del materiale di risulta, per esprimere pareri di competenza favorevoli solo quando si ravvisi una reale e durevole utilità agronomica o idraulica del fondo che deve avere, in ogni caso, il suo fondamento su una ragionevole giustificazione dell'aumento del reddito fondiario, di modo che il parere dell'organo tecnico risulti giuridicamente motivato.

Ecco che allora i criteri di valutazione tecnico scientifici offerti dall'Economia agraria, che di seguito vengono richiamati, dovranno essere assicurati prioritariamente dove esistano situazioni di dubbio sul riconoscimento di interventi di miglioramento fondiario rispetto all'attività di cava, o per interventi particolarmente onerosi e importanti riferiti alle superfici agrarie da migliorare.

Sulla base di tale premessa e ampliando i termini di valutazione, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario rilevanti, con riferimento alla lettera a), e secondo i criteri dell'Economia agraria, la convenienza sull'esecuzione di un miglioramento fondiario può essere dimostrata confrontando l'incremento del valore del fondo agricolo e/o l'incremento del beneficio o reddito fondiario dal medesimo ritraibile, con i costi dell'investimento, tenendo conto anche dei mancati redditi, nonché di un appropriato tasso di interesse.

In termini di capitale il miglioramento risulta conveniente quando l'incremento di valore del fondo conseguibile con il miglioramento è maggiore o almeno uguale al costo del miglioramento stesso, secondo la seguente formulazione:

$$Vf_n - Vf_o \geq K_n$$

dove:

Vf_n = valore del fondo a miglioramento eseguito

Vf_o = valore del fondo prima del miglioramento

K_n = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)

Tale criterio si applica in particolare qualora l'imprenditore intenda trasformare il fondo per rivenderlo a trasformazione ultimata. Questo non è normalmente, peraltro, il caso dei miglioramenti fondiari oggetto del



presente provvedimento, in quanto la valutazione dei medesimi deve essere effettuata nell'ottica dell'imprenditore agricolo interessato alla coltivazione del fondo.

In termini di reddito il miglioramento risulta conveniente quando l'incremento di reddito fondiario o di beneficio fondiario conseguibile con il miglioramento è maggiore o almeno uguale al costo del capitale investito per il miglioramento stesso:

$$Bf_n - Bf_0 \geq K_n r'$$

Poiché il beneficio fondiario rappresenta il reddito di un proprietario che non esercita l'attività di impresa, nel caso di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo dove l'istanza viene presentata da un proprietario che svolge anche attività di impresa, più opportunamente la convenienza dovrà essere espressa dall'incremento di reddito fondiario ($Rf = Bf \pm T$), che tiene conto anche del tornaconto (T) dell'imprenditore:

$$Rf_n - Rf_0 \geq K_n r'$$

dove:

Bf_n o Rf_n = beneficio fondiario o reddito fondiario a miglioramento eseguito

Bf_0 o Rf_0 = beneficio fondiario o reddito fondiario prima del miglioramento

K_n = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)

r' = saggio di interesse ricavabile dal capitale investito

In termini di fruttuosità il miglioramento risulta conveniente quando il saggio di interesse ritraibile dal miglioramento è maggiore o almeno uguale a quello che l'imprenditore ritrarrebbe da altri possibili investimenti alternativi, aventi le medesime caratteristiche e rischiosità:

$$r' = \frac{Bf_n - Bf_0}{K_n} \geq r''$$

dove:

Bf_n = beneficio fondiario a miglioramento eseguito

Bf_0 = beneficio fondiario prima del miglioramento

K_n = costo delle opere riferito a fine miglioramento (costi diretti e indiretti)

r' = saggio di interesse ricavabile dal capitale investito (saggio di fruttuosità del capitale)

r'' = saggio di interesse ricavabile da investimenti simili

Nella quasi totalità delle valutazioni sopra richiamate, l'individuazione del tasso da applicare al giudizio di convenienza assume un'importanza fondamentale.

Al riguardo bisogna innanzitutto precisare che nell'ipotesi in cui il capitale necessario per la realizzazione dell'investimento sia fornito direttamente dall'imprenditore è necessario applicare il saggio di interesse che l'imprenditore potrebbe percepire se lo stesso capitale fosse destinato ad usi alternativi che, tenuto conto della rischiosità e della durata, siano comparabili all'investimento in questione.

Nel caso, invece, in cui il capitale per l'investimento debba venire preso a prestito, andrebbe considerato un saggio più elevato, ovvero quello a cui un Istituto di credito potrebbe accordare un finanziamento all'imprenditore in questione.



Nelle fattispecie in cui non si ricorre al credito bancario e si utilizzi capitale proprio, anche seguendo la dottrina prevalente, potranno essere svolte le seguenti considerazioni in ordine alla scelta del saggio di interesse:

- saggio che le banche corrispondono ai depositari: è comunque errato per difetto, poiché l'investimento in fatti produttivi comporta rischi sia sul capitale sia sulla fruttuosità che non ha generalmente il deposito in banca, molto sicuro sotto questi aspetti;
- saggio che le banche richiedono a chi vuole prestiti o mutui: è errato, di regola per eccesso. Le banche, infatti, devono coprire le loro spese di amministrazione e garantirsi del rischio di mancata restituzione. Questo rischio e queste spese non esistono per chi investe il proprio denaro nella propria azienda;
- saggio di interesse fruttato dalle obbligazioni, dai titoli di stato, etc.: è errato di regola per difetto. Questi investimenti sono sicuri come reddito e come valore nominale, ma non lo sono come valore reale, subendo le conseguenze della svalutazione. L'investimento in capitale fondiario è meno soggetto alla svalutazione, ma non ha la sicurezza del reddito;
- saggio di interesse fruttato da investimenti in abitazioni e dai rendimenti in fondi immobiliari: risulta sostanzialmente più adeguato rispetto ai tre tassi sopra richiamati.

Di conseguenza in base alle considerazioni sopra esposte, nell'ipotesi in cui l'imprenditore interessato all'esecuzione del miglioramento fondiario non ricorra a prestiti o mutui da terzi, da un confronto comparato degli attuali tassi di mercato riferiti alle tipologie sopra evidenziate, si ritiene congruo – a titolo esemplificativo – l'utilizzo, nella valutazione della convenienza al miglioramento, di un tasso pari al valore dell'Indice Immobiliare Italiano Annuale (IPD). Tale indice misura il rendimento degli immobili a reddito nel periodo che intercorre tra due valutazioni fornite dagli esperti indipendenti. Nel 2011 il suo valore è risultato pari al 4,3%, mentre nei primi sei mesi 2012 ha fatto registrare un rendimento dell'1,3%.

Si precisa che il sito nell'ambito del quale potranno essere reperite eventuali informazioni ed aggiornamenti dell'IPD risulta il seguente: <https://www.msci.com/real-estate>.

Pertanto, nelle elaborazioni contabili finalizzate a dimostrare la convenienza al miglioramento, si propone - ove disponibile - l'utilizzo dell'IPD e delle sue successive variazioni nell'ambito delle formulazioni sopra illustrate.

Tale criterio potrà infatti, anche nelle future annualità, consentire ai richiedenti ed agli uffici di operare in modo corretto senza introdurre ulteriori incertezze ed aspetti di aleatorietà nelle già complesse determinazioni economico-agrarie connesse alla valutazione della convenienza dei miglioramenti fondiari.

Si precisa inoltre che, nella valutazione economico-estimativa in argomento, al fine di non attribuire alla redditività dell'impresa agricola proventi afferenti, in via esclusiva, l'ambito prettamente commerciale, i ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di risulta non dovranno essere computati tra le poste attive del miglioramento. In caso contrario, qualsiasi intervento di natura estrattiva, stante il valore relativamente elevato dei materiali di cava rispetto ai redditi normalmente ritraibili dal fondo rustico, potrebbe far presumere la convenienza di determinati miglioramenti fondiari che, nel concreto, non incrementano il valore del fondo rustico o la redditività dell'azienda agricola ma, al contrario, possono addirittura ridurli in modo anche consistente.

Di converso, dovendo valutare complessivamente l'onerosità dell'investimento sotto il profilo dell'imprenditore agricolo teorico, dovranno essere considerati tra le poste passive tutti i costi dell'intervento in progetto, sia i costi diretti veri e propri quali ad esempio le spese di progettazione, gli oneri per gli sterri e i riporti e il trasporto, sia i mancati redditi derivanti dall'impossibilità, durante lo svolgimento dei lavori, di attuare l'ordinaria coltivazione del fondo, sia infine, l'eventuale perdita dei frutti pendenti presenti in azienda alla data dell'inizio lavori.



Per la valutazione della congruità dei prezzi, ai fini della determinazione dei costi diretti del miglioramento sostenuti dalla impresa agricola, si dovrà fare riferimento al “Prezziario regionale” o ad analoghi prezziari della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della relativa Provincia, o sulla base di tre diversi preventivi dettagliati e controfirmati, formulati da tre ditte specializzate nell’esecuzione di tali opere; tali preventivi dovranno essere allegati alla documentazione progettuale.

Particolare attenzione dovrà, inoltre, essere posta nell’ipotizzare, a miglioramento concluso, un incremento delle rese, e di conseguenza dei redditi, ritraibili dalle colture praticate sull’appezzamento oggetto dei lavori di miglioria.

Dovranno pertanto essere adottati criteri prudenziali, al fine di non sopravvalutare esternalità del miglioramento non adeguatamente dimostrate (o dimostrabili) rispetto alla situazione *ex ante*, che dovrà, se del caso, essere documentata tramite idonee pezze giustificative.

Considerazioni analoghe debbono essere svolte anche per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli nella situazione *ex post*, legate alle eventuali modifiche all’ordinamento colturale presente in azienda.

A solo titolo esemplificativo, per evidenziare la complessità delle problematiche legate alla qualità dei prodotti ed alle conseguenti valutazioni economiche *post* miglioramento fondiario, si richiama uno studio condotto dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV), dal quale emerge che la qualità di distinti campioni di vino prosecco risulta notevolmente migliore se le uve sono state raccolte su terreni che non sono stati oggetto di interventi di sbancamento, rispetto alle uve vendemmiate su terreni sui quali si è intervenuti con interventi di miglioramento fondiario.

Da ultimo, non può non evidenziarsi come i redditi futuri *post* miglioramento possano, con ogni probabilità, scontare un’ulteriore progressiva diminuzione, tenuto anche conto di quanto verificatosi negli ultimi anni in ambito nazionale e regionale.

Al riguardo, per quanto attiene i costi dei fattori produttivi, l’ipotesi di una loro stabilità non risulta prudenzialmente accettabile, considerato il più che probabile ulteriore incremento del costo dei carburanti, dei fertilizzanti e della risorsa idrica.



Sezione 2. – Soggetti partecipanti al procedimento

2.1 – Soggetti richiedenti

Hanno titolo a presentare domanda di autorizzazione a compiere interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo di materiale di risulta di cui al comma 2, articolo 3 della LR n. 13/2018, gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti all'Anagrafe delle ditte del Settore primario della Regione del Veneto, che conducono stabilmente, o che intendono condurre per un periodo sufficientemente lungo per dimostrarne la convenienza economica, il fondo rustico oggetto del miglioramento.

Peraltro, qualora il richiedente non sia proprietario esclusivo degli appezzamenti oggetto di intervento, dovranno necessariamente essere allegati all'istanza di autorizzazione gli atti di assenso di tutti i comproprietari riguardo alla volontà di realizzare l'intervento in progetto; parimenti, qualora il richiedente disponga stabilmente del bene non in veste di proprietario (es. affittuario) dovranno essere allegati all'istanza sia l'atto formale che attribuisce il diritto di proprietà al proprietario/i (contratto di compravendita, successione ereditaria, donazione, ecc.) che il titolo di conduzione (es. contratto d'affitto), sia gli atti di assenso del proprietario/i, come sopra specificato.

Si richiama la necessità che il richiedente disponga in modo continuativo dei terreni oggetto di miglioramento, la quale è infatti presupposto indispensabile per giustificare, sotto il profilo dell'imprenditore agricolo, la necessità di sostenere gli oneri diretti e indiretti del miglioramento, a fronte dei redditi derivanti dalla vendita delle produzioni future del fondo rustico.

2.2 – Consorzi di bonifica

Il modello di sviluppo economico della nostra Regione ha comportato, negli ultimi trent'anni, l'utilizzo ad usi residenziali, produttivi e infrastrutturali di oltre 138.000 ettari di superficie agricola. Tale processo ha causato la diminuzione della permeabilità dei suoli, ha aumentato il pericolo di esondazioni, ha ridotto la ricarica naturale delle falde. Tali gravi fenomeni hanno interessato un territorio già di per sé contraddistinto da una particolare fragilità sotto il profilo idraulico e ambientale: bisogna infatti ricordare che oltre 600.000 ettari della superficie regionale risultano soggiacenti al livello del mare o a rischio di inondazione.

In tale contesto è di fondamentale importanza la valutazione che deve essere effettuata dai Consorzi di bonifica in ordine agli aspetti del rischio idraulico dei miglioramenti fondiari proposti ed alle loro ripercussioni sul sistema della bonifica e dell'irrigazione del comprensorio.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di miglioramento fondiario che prevedono la messa in opera di drenaggi tubolari sotterranei; tali sistemazioni idraulico-agrarie richiedono, in molti casi, la realizzazione di interventi compensativi per il mantenimento del volume di invaso, completi di manufatti di regolazione dei deflussi. Pertanto, in tali fattispecie che riguardano la compatibilità delle scelte progettuali con le finalità consortili di regimazione delle acque e con le quote altimetriche dei fondi agricoli confinanti a quello oggetto di intervento di miglioramento fondiario, non si può prescindere dal parere che deve essere espresso dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente ai fini del procedimento autorizzativo, anche per non arrecare pregiudizio ai luoghi.



2.3 – Amministrazioni Comunali

Deve in primo luogo essere ricordato che le Amministrazioni Comunali nell'ambito delle analisi territoriali di dettaglio preordinate all'approvazione dei Piani Regolatori Generali hanno approvato specifiche tavole geologiche, geomorfologiche e di classificazione agronomica, che evidenziano le caratteristiche del suolo e del sottosuolo, illustrando anche le singolarità, le fragilità e le invarianti del territorio comunale, quali per esempio i paleo alvei, le aree golenali e quelle caratterizzate da obiettive limitazioni della fertilità.

Tali analisi sono state fondamento delle scelte di Piano, che in alcuni casi promuovono o limitano la realizzazione degli interventi di miglioramento fondiario nelle aree interessate da particolari vincoli.

Anche la normativa in materia di governo del territorio (legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio") prevede che nell'ambito della redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) da parte delle Amministrazioni Comunali vengano individuate, tra l'altro, le "invarianti" di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica e ambientale.

Infatti, il PAT deve comprendere un "quadro conoscitivo", che oltre a illustrare con specifiche tavole le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e agronomiche del territorio comunale e costituito da una Relazione Tecnica che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, sia accompagnato da Norme Tecniche che definiscono le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, nonché da una serie di elaborati cartografici.

Infine, nei contenuti degli strumenti di pianificazione a livello comunale (Piani Urbanistici Attuativi e Piano degli Interventi) sono individuate specifiche verifiche di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica.

Questi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale costituiscono pertanto il principale riferimento per verificare, ab origine, l'eventuale possibilità da parte dell'impresa di effettuare gli ipotizzati lavori di miglioramento fondiario.

È necessario rilevare, allora, come gli Uffici Comunali rappresentino il primo e fondamentale riferimento per coloro che intendono realizzare interventi di miglioramento fondiario in quanto, come specificato nel successivo paragrafo 4.1– Verifica preliminare a cura del richiedente della presenza di eventuali vincoli e/o limitazioni al miglioramento, gli stessi Uffici Comunali devono esprimersi sulla presenza o meno di vincoli o limitazioni di vario genere sui terreni oggetto della miglioria fondiaria.

A conclusione, come di seguito evidenziato nell'apposito paragrafo relativo alla vigilanza e controlli, l'Amministrazione Comunale, unitamente ad ARPAV, è chiamata legislativamente a compiere attività di controllo sugli interventi autorizzati (art. 22, comma 1, LR n. 13/2018). L'Amministrazione comunale, è inoltre chiamata *ex lege* a informare la Regione trasmettendo immediatamente i verbali di accertamento dell'infrazione e il provvedimento sanzionatorio (art. 22, comma 2, LR n. 13/2018).

2.4 – Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale

La legge regionale del 16 marzo 2018, n. 13, all'articolo 19 dispone anche per i miglioramenti fondiari di cui al comma 2 dell'articolo 3 della LR n. 13/2018 - come finora è sempre avvenuto per l'attività di cava - il versamento al comune di una somma parametrata al tipo e alla qualità del materiale estratto per partecipare ai costi sostenuti dalla comunità locale e da quelle limitrofe, in considerazione anche degli impatti derivanti dal trasporto del materiale sulla viabilità e dei disagi che inevitabilmente un cantiere di miglioramento fondiario determina sulla popolazione residente.

In particolare, il comma uno dell'articolo 19, dispone che: *"Il soggetto titolare dell'autorizzazione di cava, leggasi anche opere di miglioramento fondiario, partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale*



finalizzati al miglioramento della fruibilità dell'area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio”.

Premesso che la Giunta regionale dovrà stabilire l'entità del contributo da versare, nonché il criterio per il riparto fra i comuni confinanti, sulla base di parametri che considerano gli effetti indotti sui rispettivi territori dall'attività di miglioramento fondiario, si conferma che le somme versate ai comuni, ai sensi del presente articolo, dovranno essere prioritariamente utilizzate per la realizzazione di interventi connessi al ripristino e miglioramento ambientale, per la manutenzione delle infrastrutture o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di miglioramento fondiario, nonché per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 22.

Nel merito, la Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca in sede di autorizzazione deve richiamare sia i valori del contributo da versare, che le modalità per corrisponderlo al Comune.

2.5 – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPAV

Prima di fornire le necessarie indicazioni sugli aspetti che riguardano le competenze di ARPAV in materia di gestione delle terre e rocce da scavo che interessano gli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale, è opportuno entrare nel merito delle disposizioni recate dal DPR 13 giugno 2017, n. 120.

In proposito, si evidenzia che le medesime disposizioni riguardano le «terre e rocce da scavo», «ossia il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra».

Ai fini che qui interessano, serve rilevare come il decreto in parola abbia stabilito alcune “definizioni” che caratterizzano e individuano i diversi significati che i termini assumono nel contesto dell'utilizzo delle terre da scavo.

Si consideri, inoltre, che il DPR n. 120/2017 prevede un controllo degli operatori lungo tutta la filiera dell'impiego dei materiali industrialmente utilizzabili - dalla loro produzione al riutilizzo - stabilendo, oltre che i criteri per la caratterizzazione qualitativa degli stessi materiali, anche gli adempimenti burocratici che devono essere adottati per la gestione e il loro impiego.

Il DPR n. 120/2017, all'articolo 4, in particolare, prevede che le terre e rocce da scavo, per essere qualificate sottoprodotti, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Dal punto di vista formale, invece, gli obblighi sono legati all'intera filiera del riutilizzo. Infatti, sempre che rispondano ai suddetti requisiti, i materiali possono essere gestiti come sottoprodotti solo ove:



- vengono governati nel rispetto del «piano di utilizzo» approvato dall'autorità pubblica responsabile della valutazione di impatto ambientale o autorizzazione integrata, ove necessarie, per le opere in VIA o AIA, o della «dichiarazione di utilizzo» (Allegato 6 del DPR n. 120/2017) per tutti gli altri tipi di intervento;
- sono depositati (nelle more del riutilizzo) secondo le regole particolari dettate dal DPR n. 120/2017;
- sono trasportati insieme al peculiare «documento di trasporto» (Allegato 7 del DPR n. 120/2017);
- sono certificati nel loro riutilizzo da una apposita «dichiarazione di avvenuto utilizzo» (Allegato 8 del DPR n. 120 /2017) rilasciata dall'esecutore del medesimo;
- l'utilizzo avviene nei tempi previsti dal progetto, per cui le dimensioni dell'intervento devono essere proporzionate alla capacità di esecuzione del medesimo nei tempi massimi previsti.

In caso di inosservanza delle regole relative anche a una singola fase della catena, i materiali saranno considerati non più sottoprodotti, ma rifiuti, con l'obbligo di doverli gestire come tali.

Gli articoli 20, 21 e 22 del citato DPR (Capo III e Capo IV del Titolo II) relativi a terre e rocce da scavo prodotte in cantieri non sottoposti a Valutazione Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) condizionano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, alla dimostrazione da parte del produttore che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

Sussistendo tali condizioni, il riutilizzo è possibile mediante dichiarazione inviata dal proponente all'ARPAV con indicazione delle quantità di materiali destinati al riutilizzo, del sito di deposito e dei tempi previsti per il riutilizzo (un anno, salvo ulteriore proroga di massimo 6 mesi). Il completo avvenuto riutilizzo dei materiali da scavo, dunque, deve essere poi comunicato ad ARPAV dal produttore.

Tale disciplina contiene evidenti semplificazioni in quanto si fonda sostanzialmente su una procedura di autodichiarazione, attivata e conclusa dal proponente che comunica le informazioni salienti ad ARPAV.

Le attività di scavo, così come gli interventi di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti competenti in conformità alle vigenti discipline urbanistica e igienico-sanitaria.

Qualora gli interventi di miglioramento fondiario rientrino nell'ambito di opere soggette a VIA o AIA dovranno essere seguite le procedure previste dal Capo II del Titolo II del DPR n. 120/2017.

Infatti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a compiere le opere di miglioramento fondiario che fanno parte di interventi soggetti a procedura di VIA o AIA, risulta necessaria l'approvazione del Piano di utilizzo di terre e rocce da scavo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 del DPR n. 120/2017.

D'altro canto, nel caso in cui l'intervento non rientri nell'ambito di opere soggette a VIA o AIA, il richiedente deve inviare ad ARPAV e al Comune competente la dichiarazione di cui all'art. 21 del DPR n. 120/2107, secondo le modalità precisate da ARPAV (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-roccce-da-scavo>). Anche la verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1, Allegato 5, Titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 deve essere condotta secondo le modalità indicate da ARPAV con riferimento ai parametri indicati in Allegato 4 al DPR n. 120/2017.

A tal fine si ricorda che al momento dello scavo dovranno essere a disposizione di ARPAV i seguenti documenti:

- una relazione tecnica che descrive le modalità di campionamento con relativa cartografia e risultati analitici, da inviare ad ARPAV al momento della presentazione del progetto ai fini dell'approvazione all'Autorità competente;



- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 120/2017 e inviata via PEC ad ARPAV almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo; la dichiarazione deve essere predisposta utilizzando l'apposito applicativo web regionale nel quale devono essere inseriti i punti di campionamento, i risultati analitici e la relazione tecnica di cui al successivo punto;

ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche di Treviso eseguirà la verifica sulla corretta esecuzione dell'indagine di caratterizzazione delle terre prima dell'approvazione del progetto e la verifica sulla documentazione trasmessa prima dell'inizio dei lavori anche al fine di assicurare la corretta archiviazione dei dati inseriti nell'applicativo regionale "Terre e rocce da scavo" e monitorare i quantitativi dei materiali industrialmente utilizzabili prodotti attraverso le opere di miglioramento fondiario in corso d'opera.

Quanto esposto costituisce applicazione a tutti gli effetti della circolare del 21 agosto 2017, prot. n. 353596, della Direzione Regionale Ambiente, attraverso la quale sono stati forniti gli indirizzi operativi al fine di rendere omogenea l'applicazione delle nuove disposizioni di legge, in riferimento al richiamato DPR n. 120/2017.

Infine, relativamente alle formalità per il trasporto dei materiali in argomento, è previsto l'accompagnamento degli stessi, oltre che dal documento di trasporto Allegato 7 al DPR n. 120/2017, anche dalla copia dell'autorizzazione regionale a compiere le opere di miglioramento fondiario di cui trattasi.

Per ciò che riguarda, invece, i materiali di scavo provenienti dall'esterno del fondo e destinati a sostituire il materiale prelevato e allontanato dal fondo e la loro gestione, sarà cura di ARPAV verificare la trasmissione e completezza delle informazioni secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Riassumendo, le procedure da adottare nell'ambito della realizzazione di un intervento di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di scavo a fini industriali, relativamente al materiale asportato e all'eventuale materiale apportato dall'esterno nel fondo oggetto dei lavori, con esclusione dei casi che rientrano nell'applicazione delle procedure di VIA o AIA alle quali si applicano le disposizioni del Capo II Titolo II del DPR n. 120/2017, vengono di seguito sintetizzate:

- Adempimenti riguardanti l'utilizzo del materiale di scavo asportato dal fondo:

Invio ad ARPAV della dichiarazione di cui all'art. 21 del DPR n. 120/2017 utilizzando la modulistica prodotta utilizzando l'applicativo web regionale Terre e rocce da scavo (www2.arpa.veneto.it/terreroce/).

- Adempimenti riguardanti l'eventuale apporto di terreno nel fondo in sostituzione del materiale asportato dal fondo:

Invio ad ARPAV della dichiarazione di cui all'art. 21 del DPR n. 120/2017 utilizzando la modulistica prodotta utilizzando l'applicativo web regionale Terre e rocce da scavo (www2.arpa.veneto.it/terreroce/) nel quale va caricata anche una relazione tecnica che verifichi la compatibilità tra le caratteristiche del materiale che si intende apportare e quelle del fondo al quale è destinato e della rimanente documentazione richiesta da ARPAV.

Normalmente, l'eventuale terreno che si intende apportare dovrà, oltre che rispettare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., possedere caratteristiche in grado di incidere favorevolmente sulla attitudine produttiva del fondo oggetto del miglioramento fondiario (vedi sito internet <http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo>).

Permane altresì la necessità di richiamare quanto disposto all'art. 71 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, in merito ai controlli che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare in materia di documentazione amministrativa. Tali controlli, devono essere effettuati a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.



Nel merito e per la materia di cui trattasi, AVEPA dovrà effettuare controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive su un campione minimo del 5 % delle istanze pervenute; d'altro canto ARPAV è tenuta ad effettuare controlli su un campione minimo del 5 % delle analisi contenute nelle dichiarazioni che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo.

Riguardo invece agli aspetti che interessano la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, in applicazione della legge n. 190/2012, tenuto conto dell'alto livello di sensibilità e dei rischi che la materia della gestione delle terre e rocce da scavo rappresenta, sia AVEPA che ARPAV dovranno assicurare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione, secondo gli interventi organizzativi volti a prevenirli, indicati dalla Giunta regionale.

Si ricorda, inoltre, in conformità agli indirizzi e alle indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Veneto, adottato dalla Giunta Regionale, che la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca ha provveduto ad inserire la mappatura per l'identificazione e la valutazione del rischio di processo rappresentato dalla gestione delle terre e rocce da scavo e all'analisi delle misure da porre in essere a fronte dei rischi individuati.

Per ultimo, si riportano le necessarie informazioni sull'ubicazione del Servizio incaricato di ARPAV ed i relativi recapiti telefonici: ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche, via Santa Barbara 5/A - 31100 TREVISO - tel. 0422 558620 – PEC: daptv@pec.arpav.it.

Con riferimento alle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 22 della LR n.13/2018, dove ARPAV è chiamata a supportare i comuni nelle attività di controllo sulla regolare esecuzione dei miglioramenti fondiari.

2.6 – Amministrazione Regionale

Le funzioni amministrative in tema di sospensione e/o decadenza dall'autorizzazione dei miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta, sono esercitate dalla Regione, giusto quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della medesima legge regionale n. 13/2018.

Come già indicato nel paragrafo 1.1, il completo iter procedimentale di una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di un miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta *inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro*, prevede un'istruttoria di tipo tecnico-economico-amministrativo effettuata a livello provinciale da parte del competente SUA. Tale istruttoria si conclude con un apposito parere trasmesso per competenza alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca che, sulla scorta di quanto proposto ed argomentato nel parere medesimo, autorizza (o denega) il miglioramento richiesto mediante decreto del Direttore della richiamata Direzione.

Si deve rilevare che l'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca conclude definitivamente, ai sensi della legge n. 241/1990, il procedimento amministrativo promosso su istanza di parte. Il suddetto provvedimento potrà essere comunque assunto solo sulla base della documentazione progettuale esecutiva, dopo aver acquisito tutte le determinazioni ed i pareri di competenza degli Enti pubblici (diversi dal SUA) cui per legge è attribuita la tutela, la salvaguardia od il controllo dei diversi aspetti o problematiche di natura urbanistica, ambientale, idraulica, naturalistica, paesaggistica, ecc. su cui il miglioramento progettato può potenzialmente incidere.

Infatti, le eventuali prescrizioni dei medesimi Enti pubblici (ARPAV, Comune, Consorzio di bonifica, Ente parco, Soprintendenza, ecc.) possono comportare variazioni anche rilevanti degli elaborati progettuali originari, modificando nella sostanza le caratteristiche dell'intervento nel suo complesso.



L'eventuale diniego disposto con decreto del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca conclude definitivamente il procedimento amministrativo. Contro tale provvedimento l'interessato potrà eventualmente presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Viene naturalmente fatta salva la potestà, disciplinata dagli articoli 10 ed 11 dalla legge n. 241/1990, di presentare, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, memorie, osservazioni e proposte che l'Amministrazione Regionale ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Per tutti tali aspetti di carattere procedimentale si rimanda a quanto specificato nella successiva Sezione 4 – Procedimento istruttorio.

Sezione 3. – Situazioni particolari

3.1 – Miglioramenti fondiari senza utilizzo del materiale di risulta

Nei casi di semplice movimentazione di terreno da realizzarsi all'interno del medesimo fondo agricolo, mediante operazioni di sterro, riporto e conseguente livellazione dei terreni agrari, non trova applicazione l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2018.

Tali particolari tipologie di interventi di miglioramento fondiario (che non comportano l'utilizzo del materiale di risulta), non richiedono, infatti, la apposita autorizzazione prevista e disciplinata dalla legge citata, che disciplina l'attività di cava; debbono però, in ogni caso, essere fatti salvi tutti gli eventuali aspetti dell'intervento legati alla sicurezza idraulica e alla funzionalità della rete idraulica pubblica e privata, che investono il Consorzio di bonifica competente per territorio, nonché, eventualmente, alla tutela dei beni paesaggistici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.

Eventuali limiti ai miglioramenti fondiari senza l'utilizzo dei materiali di risulta possono altresì trovare fondamento negli strumenti urbanistici, che abbiano introdotto specifiche limitazioni o regolamentazioni su tali interventi di modifica del territorio, anche a seguito del recepimento di vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, naturalistico, paesaggistico, etc..

Al fine di corrispondere adeguatamente alle esigenze e alle limitazioni in precedenza richiamate, è fatto obbligo agli interessati di inviare una specifica comunicazione all'Amministrazione Comunale e al Consorzio di bonifica competente per territorio che, in base a quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 241/90, possono entro trenta giorni negare, motivando, l'esecuzione delle opere in progetto.

Con la comunicazione di cui sopra l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.

Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'istanza si intende accolta e l'attività di miglioramento fondiario senza utilizzo del materiale di risulta può essere iniziata; contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato ne dà comunicazione alle Amministrazioni competenti.

Qualora da una verifica in sede comunale si appuri che l'intervento ricada in zona sottoposta a tutela dal D.Lgs n. 42/2004, sussiste l'obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi che s'intende intraprendere, corredato dalla documentazione prevista dal citato Decreto legislativo (relazione paesaggistica, etc.), e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non si è ottenuta l'autorizzazione.



Restano ferme, in ogni caso, le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di Pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi del precedente paragrafo.



Sezione 4. – Procedimento istruttorio

4.1 – Obbligo a carico del richiedente in merito alla presenza di eventuali vincoli e/o limitazioni al miglioramento

Preliminarmente alla predisposizione del progetto di miglioramento fondiario con asporto del materiale di risulta entro il limite massimo dei 5000 mc/ha il richiedente, od il professionista incaricato, dovrà compiere alcune verifiche preliminari.

Deve essere attivata, in primo luogo, una verifica sulla fattibilità dell'intervento in programma, che dovrà riguardare una prima ricognizione preliminare sulla presenza o meno di vincoli o limitazioni di vario genere sui terreni oggetto della miglioria fondiaria, da effettuarsi presso gli uffici del Comune.

In proposito è necessario che il richiedente, avvalendosi del proprio professionista, acquisisca contezza della destinazione urbanistica dei mappali interessati dall'intervento di miglioramento fondiario e verifichi la compatibilità dell'intervento rispetto alle previsioni e alle norme dello strumento urbanistico comunale (PRG, PRC). Da tale verifica potrà essere dedotta la presenza di eventuali elementi generatori di vincolo con le relative fasce di rispetto, come ad esempio quella stradale, che può risultare ostantiva, anche solo parzialmente, alla realizzazione del miglioramento.

Sempre attraverso apposita verifica presso i competenti Uffici comunali, potrà essere inoltre rilevata l'eventuale sussistenza di disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistica o di tutela del territorio rurale, che escludano o limitino la possibilità di realizzare gli interventi di progetto anche in relazione a problematiche di natura logistica concernenti l'utilizzo della viabilità locale per l'allontanamento dei materiali di risulta. Non bisogna infatti dimenticare, a solo titolo esemplificativo, che un miglioramento fondiario che interessa una superficie di 10 ettari può comportare l'asportazione di 50.000 mc di materiale inerte dal fondo interessato dai lavori. Ciò motiva un flusso veicolare, dal fondo alla località di destinazione degli inerti, di non meno di 7.000 veicoli da trasporto pesante, in andata e ritorno, con ripercussioni di indubbia evidenza sulla viabilità ordinaria, sulla manutenzione stradale, sul disagio della popolazione residente lungo il percorso, etc.

Quanto sopra viene esposto anche al fine di evidenziare la possibilità di inoltrare eventuali richieste di danni che privati cittadini o le Amministrazioni competenti potrebbero avanzare nei confronti del soggetto autorizzato e della Ditta che ha eseguito il miglioramento fondiario.

In sede comunale può essere, inoltre, verificata la compatibilità dell'intervento anche rispetto alle previsioni e alla normativa dei vari strumenti di pianificazione territoriale (PATI, PTCP, PTRC) e dei Piani d'Area o di Settore vigenti o adottati. In aree sensibili alle trasformazioni territoriali potrebbero, infatti, sussistere prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, culturale e paesaggistica (agro centuriato, strade romane, aree naturali protette, destinazioni agro-silvo-pastorali e usi civici, aree a pericolosità idraulica e idrogeologica del PAI, ecc.), che, in forme diverse, possano limitare o addirittura impedire gli interventi di miglioramento fondiario.

Particolare attenzione va poi rivolta alla preliminare verifica della presenza di vincoli culturali e paesaggistici derivanti dalle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, che possono eventualmente gravare sui terreni interessati dall'intervento. Considerato che i miglioramenti fondiari interessano il territorio aperto dovrà, ad esempio, essere verificata la presenza di corsi d'acqua e/o di zone di interesse archeologico o quant'altro, in considerazione delle tutele previste dall'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004. In proposito risulta necessario ribadire che i miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta – sia nel caso in cui siano limitati al solo asporto, sia nel caso in cui prevedano l'apporto di materiale di sostituzione – qualora l'area di intervento ricada anche solo in fascia di rispetto sottoposta a vincolo sono da considerarsi interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, in quanto i medesimi rappresentano interventi che modificano lo stato e l'assetto idrogeologico del territorio, esulando dalla



fattispecie delle attività considerate di normale pratica agricola, che sono invece escluse ai sensi dell'articolo 149 del medesimo decreto.

Qualora da una verifica in sede comunale si appuri che l'intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico derivante dal D.Lgs n. 42/2004, sussiste l'obbligo di presentare all'Amministrazione competente - che in base alla vigente ripartizione delle funzioni amministrative stabilite dalla LR n. 11/04 è il Comune, se rientrante nell'elenco degli Enti idonei di cui alla DGR n. 2945/2010 - il progetto degli interventi che s'intende intraprendere, corredato dalla documentazione prevista dal Decreto (relazione paesaggistica, ecc.) e di astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non si è ottenuta la relativa autorizzazione.

Si rileva inoltre che, stante la fragilità del sistema idraulico regionale, qualsiasi intervento che modifica la giacitura dei terreni, in particolare le affossature, può comportare riflessi sui tempi di corrivazione delle acque meteoriche e sull'efficienza del modello organizzativo di gestione idraulica consortile. Per tale ragione, le valutazioni del Consorzio di bonifica competente per territorio sono imprescindibili ai fini dell'ammissibilità di qualsiasi intervento di miglioramento fondiario.

Infatti, la seconda verifica preliminare sulla fattibilità dell'intervento deve coinvolgere il Consorzio di bonifica nel cui comprensorio ricade il fondo oggetto di intervento e riguardare la presenza o meno di vincoli o limiti idraulici che possono impedire o condizionare la realizzazione del miglioramento previsto.

Solo dopo l'acquisizione di tale documentazione preliminare è possibile procedere alla redazione della progettazione esecutiva delle opere di miglioramento fondiario, che deve fornire tutti gli elementi di conoscenza per valutare l'intervento in termini di fattibilità tecnica, sostenibilità ambientale e di convenienza economica.

4.2 – Verifica del rispetto della normativa in tema di gestione delle terre e rocce da scavo

Il richiedente, preliminarmente alla presentazione della domanda deve inoltre trasmettere ad ARPAV i risultati dell'indagine ambientale eseguita sul materiale da asportare, al fine del rilascio del nulla osta di competenza. Anche nel caso di apporto di terreno vegetale proveniente dall'esterno del fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario, il richiedente deve acquisire il nulla osta di ARPAV relativo alla completezza dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.

Le modalità per l'esecuzione dell'indagine di caratterizzazione sono riportate nel documento "GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - Indirizzi operativi per l'accertamento del superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica DPR 120/2017 artt. 20-22" scaricabile all'indirizzo:

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/file-e-allegati/documenti/terre-e-rocce-da-scavo/istruzioni_accertamento_rispetto_CSC.pdf.

Il nulla osta di ARPAV prevede le seguenti fasi:

- 1) Invio da parte del proponente ad ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche (all'indirizzo terrerocce@pec.arpav.it) dei risultati dell'indagine ambientale eseguita sul materiale da asportare, e, nel caso di apporto di materiale da altri siti, dei risultati dell'indagine ambientale eseguita sui siti di origine del materiale, comprensiva delle modalità di campionamento, della cartografia delle aree campionate, dei risultati analitici e di un commento di idoneità all'uso previsto. Tale indagine ambientale che ha valenza conoscitiva, può essere prodotta sulla base di campionamenti rappresentativi della generalità dei suoli dell'ambito di intervento (mediamente uno ogni tre ettari e comunque in funzione



dell'omogeneità della situazione territoriale presente), per poi completare i campionamenti, così come previsti dalla normativa di settore, in fase di comunicazione di cui all'art. 21 del DPR n. 120/2017.

- 2) Verifica da parte di ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche della completezza dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre. Nel caso venissero riscontrate delle carenze informative o documentali, potranno essere richieste integrazioni al richiedente, con la sospensione dei tempi del procedimento.
- 3) Comunicazione al richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, del nulla osta di ARPAV relativo alla completezza dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.

Entro 15 giorni dall'inizio delle attività di scavo il proponente deve inoltrare ad ARPAV la dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR n. 120/2017 predisposta mediante l'applicativo web regionale Terre e rocce da scavo.

La comunicazione può essere eseguita per lotti esecutivi differenziati nell'ambito di intervento, successivi l'uno all'altro, fino al completamento dei lavori autorizzati. Resta fermo l'obbligo che ogni comunicazione va prodotta entro 15 giorni dall'inizio dell'attività di scavo del lotto di riferimento, comunque individuato nella comunicazione stessa, sia in termini di superficie, di volumi interessati, che di qualità analitica delle terre di scavo/riporto.

Nel caso in cui l'intervento proposto rientri nell'ambito di opere soggette a procedure di VIA o AIA deve essere seguita la procedura di approvazione del Piano di Utilizzo di cui all'art. 9 del DPR n. 120/2017.

Serve ricordare, infine, che progetti di miglioramento fondiario volti a migliorare le caratteristiche agronomiche di un fondo agricolo attraverso l'asporto di uno strato parziale di torba (massimo 50 cm), in conformità alle diverse norme ed atti, anche di indirizzo comunitario, dovranno obbligatoriamente essere valutati preliminarmente dalla UO Agroambiente, di concerto con l'Osservatorio Suolo e Bonifiche di ARPAV e con la UO Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto, in quanto l'estrazione della torba risulta tra le più alte forme di degradazione dei suoli.

Tale attenzione per la conservazione dei suoli torbosi impone, pertanto, una analisi attenta e puntuale volta alla valutazione di ogni singolo progetto proposto rispetto alla sua incidenza sui sistemi agro forestali estensivi, sulla impermeabilizzazione e compattazione dei suoli, sull'erosione e su ogni altra ricaduta che potrebbe interessare la mitigazione dei cambiamenti climatici, la qualità dell'acqua e dell'aria, la biodiversità, la sicurezza alimentare ed il reddito agricolo.

4.3 – Presentazione della richiesta di parere al Consorzio di bonifica

A conclusione positiva delle verifiche preliminari di cui ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, potranno venir redatti gli elaborati progettuali esecutivi che dovranno essere sottoposti all'esame del Consorzio di bonifica competente per territorio, qualora l'intervento ricada nel territorio classificato di bonifica integrale ai sensi del Regio Decreto n. 215/1933; in proposito si deve rammentare che la totalità del territorio veneto di pianura e collina ricade in tale classificazione. Qualora l'intervento ricada in area collinare o montana non classificata di bonifica, tale adempimento non dovrà essere compiuto. E' doveroso evidenziare però che nella maggior parte del territorio collinare e montano sussiste il vincolo idrogeologico, che comporta adempimenti procedurali del tutto specifici a carico del competente Servizio forestale regionale, che si esprimerà sulla base del voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata (CTRD).

Il Consorzio di bonifica, compiuti i necessari approfondimenti istruttori, esprimerà le proprie valutazioni, imponendo, se del caso, le opportune prescrizioni che riguarderanno principalmente gli aspetti idraulici ed



idraulico-agrari, in relazione alle caratteristiche del bacino idraulico in cui ricade l'intervento di miglioramento previsto.

Al fine di garantire la correttezza del procedimento, il Consorzio di bonifica dovrà vistare tutti gli elaborati tecnico-progettuali esaminati (un originale, più cinque copie), che compongono il fascicolo allegato all'istanza da presentare allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA. Una copia del parere idraulico e degli elaborati progettuali deve essere conservata agli atti del Consorzio.

Terminata questa fase procedimentale la domanda può essere presentata al SUA di AVEPA competente per territorio.

4.4 – Presentazione della domanda di miglioramento fondiario

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare un miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta entro il limite massimo di 5.000 mc/ha, indirizzate al Signor Presidente della Regione del Veneto, secondo il modello riportato alla Sezione 7 del presente allegato e devono risultare complete delle informazioni, delle relazioni e della documentazione essenziale, anche in formato digitale, sotto specificata:

- a) Istanza di autorizzazione sottoscritta dal richiedente, in bollo secondo le disposizioni vigenti (€14.62);
- b) Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- c) Iscrizione all'Anagrafe delle ditte del Settore primario, o relativa dichiarazione sostitutiva;
- d) Atto di proprietà e/o di conduzione dei mappali oggetto di miglioramento, corredata da dichiarazione della non presenza di eventuali cointeressati; nel caso in cui quest'ultimi esistano, deve essere presente, oltre al titolo di conduzione, l'assenso espresso da parte della proprietà o dei comproprietari all'esecuzione dell'intervento di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta;
- e) Corografia su Carta Tecnica Regionale, in scala 1:5000, che riporti le quote di CTR del fondo oggetto di intervento e dei terreni contermini, nonché il caposaldo di CTR più prossimo all'area in cui è previsto il miglioramento fondiario;
- f) Monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR. Qualora il Progettista abbia optato per utilizzare il piano quotato del Consorzio di bonifica, la monografia di caposaldo dovrà riguardare il caposaldo del piano quotato consortile più prossimo all'area di intervento ⁽¹⁾. Caposaldo trigonometrico di livellazione omologato dagli Uffici del Catasto;
- g) Estratto di mappa catastale che evidenzia i confini del fondo oggetto di intervento.
- h) Parere idraulico del Consorzio di bonifica;
- i) Planimetria descrittiva dell'assetto idraulico dell'area in cui ricade il fondo oggetto d'intervento, che illustri anche l'assetto idraulico-agrario del fondo medesimo ante e post miglioramento, con evidenziati eventuali particolari idraulici di rilievo (sezioni di canali, scoline, capifosso e quant'altro);
- j) Piani quotati di stato di fatto e di progetto le cui quote dovranno derivare direttamente dal caposaldo di CTR o di piano quotato consortile individuato quale riferimento per la progettazione;
- k) Sezioni trasversali e longitudinali del fondo oggetto di intervento, illustranti le quote di stato di fatto e di progetto, con evidenziati gli strati interessati dalle operazioni di accantonamento, di asporto, di sterro e riporto, se previsti; tale elaborato progettuale dovrà riportare le pendenze con le relative quote finali della prevista sistemazione idraulica agraria;

⁽¹⁾ Deve essere evidenziato che sono dotati di piano quotato, e della relativa rete di capisaldi, i Consorzi di bonifica veneti il cui comprensorio si estende anche parzialmente in aree soggiacenti al livello del medio mare; la singolarità di tali piani quotati attiene l'individuazione della quota 00 in corrispondenza del caposaldo geodetico IGM-10 (meno dieci), al fine di evitare il ricorso a quote con segno negativo.



- l) Relazione geo-pedologica, nonché relazione tecnico-agronomico-economica (descrizione dell'intervento e delle diverse e successive fasi, attraverso cui viene realizzato, analisi pedologico-agronomica, analisi economica sulla convenienza dell'intervento, eventuali investimenti ambientali accessori, organizzazione di cantiere, accessibilità mezzi dalla pubblica viabilità, tempi di realizzazione dell'intervento);
- m) Calcolo dei volumi di sterro e riporto;
- n) Documentazione fotografica completa del fondo oggetto di intervento e dell'area contermina, con immagini relative anche alle opere idrauliche e a particolari manufatti usati come riferimento altimetrico, nonché individuazione planimetrica dei coni ottici;
- o) Monografia del percorso con il libretto delle misure e descrizione degli strumenti usati per le rilevazioni delle quote altimetriche del fondo;
- p) Specifica monografia di caposaldo trigonometrico redatto dal Professionista e omologato dagli Uffici del catasto (qualora particolari condizioni dei luoghi rendano non possibile il ricorso alla rete dei capisaldi di CTR o consortili);
- q) **(Solo se proposto dal Progettista)** Monografia del caposaldo fiduciario di riferimento progettuale, che dovrà essere visibile e confrontabile in ogni punto della zona oggetto dei lavori. Tale monografia, che deve riportare anche l'immagine fotografica del caposaldo, costituisce dichiarazione della quota misurata e dovrà riportare l'ubicazione e la posizione del medesimo caposaldo su CTR, nonché la quota del medesimo riferita al caposaldo di CTR, del Piano quotato consortile o del caposaldo trigonometrico omologato dagli Uffici del catasto;
- r) Per interventi riguardanti la realizzazione di lavori su superfici superiori ai 10 ettari: individuazione plano-altimetrica di lotti funzionali per fasi sequenziali;
- s) nulla osta di ARPAV relativo alla completezza della documentazione per la gestione delle terre e rocce da scavo inviata dal richiedente, comprensiva dei risultati dell'indagine ambientale eseguita nell'area oggetto del miglioramento fondiario, nonché, dove previsto l'apporto di materiale terroso dall'esterno del fondo agricolo, dell'indagine ambientale eseguita presso i siti di produzione delle terre.
Qualora l'intervento sia assoggettato a procedure di VIA o AIA: approvazione del Piano di utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 120/2017.
Qualora l'intervento preveda l'apporto di terreno, gli elaborati progettuali devono individuare i relativi siti di prelievo, riportando anche le relative analisi, da concordare con i preposti Uffici di ARPAV;
- t) Eventuali altre autorizzazioni acquisite.
- u) Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 (quando dovuta);
- v) Copia fotostatica, con il riscontro della data di presentazione al Comune interessato, della richiesta del parere sul piano del traffico e del certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento attraverso la quale emergano formalmente le caratteristiche principali dell'intervento di miglioria fondiaria proposto, anche con riferimento ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004;
- w) Certificato di destinazione urbanistica dei mappali interessati dai lavori;
- x) Parere del Comune sul piano del traffico, se espresso o richiesta di parere presentata (nel caso di mancato rilascio del parere l'assenso si ritiene tacitamente assunto).

Qualora l'area di intervento sia interessata da vincolo idrogeologico ai sensi della normativa vigente (vedi Sezione 6 – Vincoli, limiti, servitù etc.) dovrà venire altresì allegata la relativa autorizzazione rilasciata dal competente U.O. Genio Civile, sulla base del parere della Commissione Tecnica Decentrata.

Giova ricordare che in tali casi l'istruttoria ai fini del vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, qualora presente, verrà compiuta contestualmente a quella inerente il vincolo idrogeologico.



I vari elaborati progettuali sopra elencati dovranno essere sufficientemente dettagliati ed atti a dimostrare con evidenza e chiarezza che l'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di un miglioramento fondiario strutturale e sistematorio del terreno agrario, in grado di incidere stabilmente sulla attitudine produttiva del fondo, rimuovendo uno o più fattori limitanti la fertilità del terreno agrario o risolutivo di criticità idrauliche esistenti.

Particolare rilevanza assumono, come anche di seguito specificato, gli elaborati progettuali plano-altimetrici, che mettono in evidenza le operazioni di sterro, di riporto e di asporto del materiale di risulta. Soprattutto quest'ultimo deve trovare rappresentazione grafica in apposite sezioni, che ne mettano in evidenza la localizzazione, la consistenza e la natura. Anche gli aspetti economico-estimativi dell'intervento devono trovare esauriente illustrazione nell'apposita relazione, che evidenzia la convenienza dell'intervento in termini reddituali e di valore del fondo oggetto di intervento come evidenziato nel paragrafo 1.5 del presente allegato.

Di seguito, nelle apposite "Disposizioni e prescrizioni tecniche" (Sezione 5), sono riportati i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dalla progettazione esecutiva degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta.

Oltre all'invio digitale sopra definito, ad AVEPA (Sportello Unico Agricolo competente per territorio) gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in cinque copie, più un originale, regolarmente vistati dal Consorzio di bonifica competente per territorio che ha rilasciato il nulla osta ad effettuare le opere proposte.

Le copie saranno assegnate come segue:

- una copia viene trattenuta dal Consorzio di bonifica;
- una copia viene trattenuta dal SUA;
- l'originale resta agli atti della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca;
- una copia viene inviata, unitamente al decreto di autorizzazione all'ARPAV per consentire le attività di controllo e vigilanza;
- una copia viene restituita al soggetto richiedente, unitamente al decreto di autorizzazione;
- una copia viene inviata al Comune, unitamente al decreto di autorizzazione; tale copia, costituisce fondamento per le attività di vigilanza e controllo che spettano, in primis, alle Amministrazioni Comunali – per la maggiore vicinanza ai luoghi da controllare. Nel caso le opere di miglioramento fondiario interessino territori di più comuni, dovranno essere presentate ulteriori copie degli elaborati progettuali da inviare ad ogni singolo comune interessato.

4.5 – Procedimento Istruttorio a cura dello Sportello Unico Agricolo di AVEPA

L'istanza oggetto di istruttoria dovrà risultare corredata di specifica e documentata richiesta all'Amministrazione comunale, dalla quale emergano formalmente le caratteristiche principali dell'intervento di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta.

Tali caratteristiche sono individuate nel certificato di destinazione urbanistica dei mappali oggetto di intervento, unitamente ad un estratto delle relative Norme tecniche di attuazione, nonché di altre disposizioni regolamentari comunali (Regolamento di polizia rurale, Piano del traffico, etc.), che possano incidere sulla realizzazione dell'intervento e sull'allontanamento dei materiali di risulta.

L'Istruttoria delle istanze di miglioramento fondiario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR n. 13/2018, viene svolta dal SUA e l'avvio del procedimento deve essere comunicato alla Ditta interessata e per conoscenza alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.



Il Dirigente del SUA, responsabile dell'unità organizzativa incaricata a svolgere l'istruttoria, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa medesima la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, fino alla redazione e sottoscrizione del verbale istruttorio sul progetto presentato.

Il relativo parere, a firma del Dirigente del SUA, dovrà essere trasmesso alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca.

L'esame dell'istanza e dell'allegata documentazione progettuale si conclude, quindi, con un parere positivo o negativo sull'intervento di miglioramento fondiario, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR n. 13/2018, entro il limite di 5.000 mc/ha proposto ed eventualmente con la previsione di alcune prescrizioni che potranno essere riportate nel provvedimento di autorizzazione.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità di richiedere atti o documentazione integrativa ritenuti necessari per il completamento della stessa attività istruttoria; in questo caso il SUA invia di norma al richiedente una unica richiesta di integrazioni, con la contestuale comunicazione di sospensione dei termini istruttori (fino a un termine massimo di 30 giorni, così come previsto dall'articolo 2, comma 7 della legge n. 241/1990).

Nei casi in cui sia stata rilevata la presenza di vincoli di cui alle disposizioni del D.Lgs n. 42/2004, il procedimento istruttorio di competenza del SUA potrà concludersi solo previa acquisizione dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 del citato decreto.

Come sopra precisato, la fase istruttoria a carico del SUA si conclude con la redazione del parere dello stesso.

Con la trasmissione del parere alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, dovranno essere inviate n. 4 copie di tutti gli elaborati progettuali, comprensive della copia degli atti prodotti e acquisiti anche nella fase istruttoria, unitamente all'originale di tutta la documentazione acquisita con la domanda e le eventuali integrazioni documentali o progettuali presentate in corso di istruttoria.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere visti, con timbro della Struttura e firma, dal responsabile del procedimento del SUA che ha verificato, altresì, la presenza, sugli stessi, del visto da parte del Consorzio di bonifica.

Si rappresenta inoltre la necessità che il parere del SUA pervenga alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca anche in formato digitale (word).

La fase istruttoria di competenza dello Sportello Unico agricolo di AVEPA si deve concludere in 75 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di cui sopra con la consegna alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca di tutti gli elaborati progettuali cartacei e digitali, unitamente al parere di competenza. L'intera istruttoria dovrà concludersi, a cura della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, entro i successivi 15 giorni, nel rispetto dei termini finali dei 90 giorni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le istanze che siano state oggetto di richiesta di integrazione progettuale o documentale da parte delle Strutture periferiche di AVEPA vengono archiviate d'ufficio, qualora, decorsi i termini assegnati, non sia stato dato alcun riscontro da parte del soggetto istante.

Alla Ditta viene comunicato il motivo e la data di archiviazione dell'istanza.

Tale comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca.

Se il soggetto richiedente presenta una nuova domanda è fatta salva la possibilità di integrare gli atti ed i documenti progettuali già precedentemente prodotti all'Amministrazione.



4.6 – Adozione del provvedimento finale di autorizzazione, o diniego

Il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, completata la fase istruttoria, autorizza o denega l'autorizzazione al soggetto richiedente .

Qualora nello stesso ambito comunale o in territori contermini siano stati autorizzati interventi di miglioramento fondiario con l'utilizzo dei materiali di risulta i cui lavori possono comportare situazioni di difficoltà e disturbo in ordine alla viabilità locale, per la presenza contemporanea dei mezzi per l'allontanamento del materiale di asporto, la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – d'intesa con le Amministrazioni comunali competenti – potrà differire l'inizio dei lavori relativi alle istanze di più recente presentazione, confermando, peraltro, nei confronti delle Ditte già autorizzate il termine individuato per il completamento dei lavori.

Il decreto di autorizzazione del Direttore della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, dovrà individuare tutte le prescrizioni necessarie per il buon fine dell'intervento di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta entro il limite dei 5.000 mc/ha ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della LR n. 13/2018, disponendo che il mancato rispetto delle medesime comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 della LR n. 13/2018.

Nel caso di conclusione negativa dell'istruttoria, il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, preliminarmente all'adozione del decreto di diniego comunica, tramite PEC, alla impresa richiedente ed al professionista dalla medesima incaricato, i motivi e gli elementi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i soggetti interessati di cui sopra potranno presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione in argomento interrompe i termini per la conclusione del procedimento che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Avverso il provvedimento di diniego potrà, alternativamente, essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine perentorio di 120 giorni dalla ricezione;

4.7 – Proroghe e conclusione dei lavori

Entro i termini di scadenza, la Ditta richiedente potrà presentare una motivata istanza di proroga, in bollo, del termine di conclusione dei lavori, nella quale venga individuato lo stato di avanzamento dei lavori, sia in termini di superficie, che di materiale asportato.

In tale istanza, che dovrà essere presentata al SUA competente per territorio, dovranno essere evidenziate in modo circostanziato le cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere.

In analogia a quanto previsto per l'autorizzazione originaria, anche la proroga verrà autorizzata (o denegata) con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, sulla scorta dell'apposito parere del SUA.



La dichiarazione di fine lavori, sottoscritta dal rappresentante della Ditta autorizzata e dal Direttore dei lavori, dovrà essere comunicata alla citata Direzione regionale, alle Amministrazioni comunali, nonché al Consorzio di bonifica competente per territorio. Alla medesima comunicazione dovrà essere allegata specifica “Tavola del miglioramento fondiario concluso”, che dovrà essere redatta da Tecnico abilitato, conformemente a quanto descritto nell’apposito paragrafo 5.3 – Elaborati tecnico-progettuali.

4.8 – Vigilanza controlli e sanzioni

Per quanto riguarda i miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, le attività di vigilanza e controllo vertono principalmente sulla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, nonché sulla presenza di eventuali violazioni a quanto previsto dalla legge n. 13 del 2018 in materia di attività di cava.

L’attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione dei miglioramenti fondiari di cui all’articolo 3, comma 2 della LR n. 13/2018 – per la maggiore vicinanza ai luoghi da controllare – spetta alle Amministrazioni Comunali, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori che a tal fine potranno avvalersi di ARPAV. La legge regionale conferma inoltre il carattere sussidiario della vigilanza in capo alla Giunta regionale del Veneto.

Le Sanzioni che i Comuni sono chiamati a fare sulle irregolarità riscontrate nell’ambito delle opere di miglioramento fondiario sono fissate dall’ art. 28 della legge regionale n. 13/2018.

Deve al riguardo essere sottolineato, che il comma 2, dell’articolo 22 – Funzioni di vigilanza, della legge regionale n. 13/2018, conferma che *“I verbali di accertamento dell’infrazione e il provvedimento sanzionatorio di cui al comma 1 sono immediatamente comunicati alla regione”*.

Del resto, è evidente, che ogni irregolarità che i comuni rilevano e segnalano alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca sull’esecuzione delle opere di miglioramento fondiario entri i 5.000 mc/ha, attiva l’immediata sospensione dei lavori, al fine di procedere alle necessarie verifiche che, nel caso di difformità da quanto disposto nel decreto di autorizzazione, potrà, se confermate, comportare la decadenza dell’autorizzazione interessata.

Sezione 5.– Disposizioni e prescrizioni tecniche

5.1 – Capisaldi e Vertici Trigonometrici - Monografie dei punti geodetici

Particolare rilevanza, per l’attività di controllo e vigilanza, rivestono il riconoscimento e la validazione delle quote di progetto. Per soddisfare tale esigenza, prima della presentazione della domanda, deve essere realizzato a regola d’arte, nell’appezzamento oggetto di miglioramento, un caposaldo fiduciario di riferimento (o più capisaldi a seconda dell’ampiezza delle superfici interessate dai cantieri).

Durante tutta la realizzazione dei lavori e per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta conclusione della miglioria, i capisaldi in argomento dovranno essere mantenuti integri e visibili in ogni punto della zona oggetto dei lavori, assicurando nel contempo ai medesimi un’area di rispetto non inferiore a m 6 di diametro.

Tali capisaldi di riferimento dovranno essere costituiti da un pilastro in calcestruzzo armato, del diametro non inferiore a 25 centimetri, infisso verticalmente nel terreno, solidale ad un basamento in calcestruzzo



armato dello spessore non inferiore a 20 centimetri e della superficie non inferiore a un metro quadrato. Le quote, sia del caposaldo fiduciario che del basamento, devono essere riportate sia sulla sommità del pilastro che sulla superficie del basamento, con vernice indelebile.

Inoltre, è necessario che i riscontri cartografici e progettuali relativi al caposaldo di cui sopra siano basati su un punto riconoscibile, di cui sono definite e note, con precisione, le coordinate.

Il raggiungimento di un punto di coordinate definito da realizzare nel fondo oggetto di intervento, partendo da un punto riconoscibile in cartografia, deve essere particolarmente curato e illustrato nello specifico elaborato progettuale per garantirne la ripercorribilità; è opportuno perciò compilare una monografia con la descrizione del percorso compiuto e degli strumenti utilizzati, anche se riconducibili a georeferenziazione mediante GPS.

E' previsto, altresì, di riconoscere, alternativamente a quello che dovrebbe essere imposto nel decreto di autorizzazione, un eventuale caposaldo fiduciario che il Progettista può proporre, la cui quota sia derivata o dal Caposaldo regionale, o da quello Consortile o da caposaldo trigonometrico omologato.

Tale caposaldo fiduciario potrà essere posizionato su manufatti stabili esistenti nel fondo o finitimi allo stesso. Questa soluzione potrà evitare che per decreto venga imposta la costruzione di uno o più capisaldi di riferimento in punti che magari rappresentano disturbo od ostacolo all'esecuzione dei lavori.

Per garantire una uniforme base di riferimento, la documentazione tecnico-progettuale relativa agli aspetti plano-altimetrici deve essere presentata preferibilmente su Carta Tecnica Regionale (CTR). Infatti, a cura dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Pianificazione Territoriale - UO Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografica della Regione del Veneto, è stato realizzato un sistema finalizzato alla raccolta delle informazioni cartografiche, raster e vettoriali. Questo sistema, che trova fondamento nella realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SIT), ha lo scopo di far conoscere e gestire un patrimonio informativo estremamente vasto, mettendolo a disposizione dell'utenza.

In proposito, è il caso di rilevare che UO Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografica della Regione del Veneto ha messo a disposizione gratuitamente gli elaborati della carta tecnica regionale, i cui files possono essere reperiti nel sito web della Regione del Veneto all'indirizzo del Geo portale <http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/>

Deve essere evidenziato anche che nell'ambito della redazione e aggiornamento della CTR è stata tracciata la rete geodetica fondamentale, sulla quale sono stati individuati i Vertici Trigonometrici Regionali (VTR), da utilizzare per orientamento planimetrico, nonché i Capisaldi di Livellazione (CSL), a cui riferire le quote progettuali.

Per entrambi i punti geodetici (VTR e CSL) sono disponibili dettagliate schede (Monografie) che riportano tutte le informazioni di localizzazione geografica, cartografica e altimetrica atte alla loro individuazione sul territorio.

In alternativa all'utilizzo dei capisaldi di livellazione di CTR possono essere utilizzati il piano quotato del Consorzio di bonifica e la relativa rete di capisaldi. In proposito, deve essere evidenziato che sono dotati di piano quotato i Consorzi di bonifica veneti il cui comprensorio si estende anche parzialmente in aree soggiacenti al livello del medio mare; la singolarità di tali piani quotati attiene l'individuazione della quota 00 in corrispondenza del caposaldo geodetico IGM-10 (meno dieci), al fine di evitare il ricorso a quote con segno negativo. Comunque, qualora si ricorra a tali piani quotati, gli elaborati progettuali plano-altimetrici devono essere redatti su base Carta Tecnica Regionale, riportando anche la monografia del caposaldo del piano quotato consortile, completata con la individuazione del medesimo su CTR.

Si ribadisce, pertanto, che le quote dei capisaldi fiduciari di riferimento dovranno derivare da quella del caposaldo di CTR o di piano quotato consortile la cui scheda monografica costituirà allegato al provvedimento di autorizzazione.



Qualora non siano disponibili nelle immediate vicinanze del fondo oggetto di intervento capisaldi di CTR o Piano quotato consortile facilmente utilizzabili per i rilievi alla base della progettazione, la ditta interessata potrà ricorrere alla individuazione di un nuovo caposaldo trigonometrico, ricadente anche in un punto esterno all'area di intervento, che rappresenti il necessario punto di raffronto per la realizzazione del caposaldo fiduciario di riferimento per l'esecuzione degli interventi di cantiere. In questo specifico caso, lo stesso caposaldo trigonometrico, che dovrà preventivamente ottenere l'omologazione presso gli Uffici del catasto, potrà costituire un punto trigonometrico riconosciuto e fisso per il territorio interessato dall'intervento.

Nella comunicazione della data di inizio dei lavori, la Ditta autorizzata dovrà contestualmente presentare la scheda monografica del caposaldo/i di riferimento, la individuazione fotografica e planimetrica su CTR, in scala 1:1000, dei medesimi, con la relativa quota fiduciaria derivata da un caposaldo della Carta Tecnica Regionale, o dal Piano quotato consortile, oppure dal caposaldo trigonometrico omologato.

A lavori ultimati le quote dell'appezzamento, esito della sistemazione idraulico-agraria, dovranno rispettare le quote progettuali riferite al caposaldo fiduciario di cui sopra.

Particolare rilevanza, per l'attività di controllo e vigilanza, rivestono il riconoscimento e la validazione delle quote di progetto. Per soddisfare tale esigenza, prima della presentazione della comunicazione di inizio lavori – solo nel caso in cui il caposaldo non sia già stato previsto e inserito dal Progettista nelle tavole progettuali – deve essere realizzato a regola d'arte, nell'appezzamento oggetto di miglioramento, un caposaldo fiduciario di riferimento (o più capisaldi a seconda dell'ampiezza delle superfici interessate dai cantieri).

5.2 – Indirizzi tecnici per la predisposizione degli elaborati progettuali

Si riportano di seguito alcune precisazioni e indirizzi tecnici in ordine a problematiche ricorrenti in materia di autorizzazioni all'esecuzione di miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, con particolare riferimento all'iter procedimentale e alla conseguente predisposizione degli elaborati progettuali.

- a) Il materiale inerte oggetto dell'asporto deve trovare precisa illustrazione nelle sezioni progettuali; il materiale asportato nel corso dei lavori, che trova elencazione nei tabulati redatti dalla Direzione lavori per gli eventuali accertamenti a carico degli organi di vigilanza, deve trovare, se del caso, illustrazione in appositi piani quotati di raffronto.
- b) Il volume massimo di materiale inerte asportabile dal fondo, pari a 5.000 mc/ha, deve essere calcolato al netto di colature o riporti e riferito alla totalità della superficie direttamente interessata dalla miglioria fondiaria, identificabile con l'area dove si verificano modifiche di quote dallo stato di fatto.

Eventuali apporti di terreno, di provenienza extra aziendale, devono essere previsti e dettagliati a livello progettuale e preventivamente approvati sotto il profilo della qualità del materiale dall'ARPAV nel rispetto dei "Nuovi indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivati da operazioni di escavazione", come disposto dal DPR 13 giugno 2017, n. 120 e eventuali successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti.

5.3 – Elaborati tecnico-progettuali

Sezioni trasversali e longitudinali



Nella redazione degli elaborati progettuali a corredo dell'istanza di autorizzazione di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, particolare cura deve essere riservata alla tavola delle sezioni trasversali e longitudinali di fatto e di progetto. Tale elaborato progettuale, infatti, oltre a dare fondamento e motivazione all'intervento stesso e al provvedimento di autorizzazione, costituisce il riferimento principale per le attività di controllo e vigilanza sui cantieri di lavoro.

È pertanto opportuno individuare criteri e modalità per la redazione delle tavole delle sezioni trasversali e longitudinali, dalle quali emergano chiaramente le caratteristiche dell'intervento da realizzarsi.

Più specificatamente, le sezioni dovranno evidenziare la profondità e le aree interessate dalle operazioni di sterro e di riporto, unitamente allo spessore e alla profondità degli strati oggetto dell'asporto del materiale inerte; inoltre, nel medesimo elaborato grafico dovrà essere riportato chiaramente il profilo del piano di campagna, esito del miglioramento fondiario, con le pendenze e le sistemazioni idraulico-agrarie riconducibili a quanto descritto nella relazione agronomica di progetto.

Si precisa, in proposito, di utilizzare colori diversi nella campitura grafica delle parti della sezione che individuano gli spessori interessati dalle operazioni di sterro, di riporto e soprattutto di quelle di asporto.

Inoltre, si ritiene opportuno imporre la redazione di uno specifico paragrafo nell'ambito della relazione tecnico-agronomica che illustri, con sufficiente dettaglio, le diverse fasi dell'intervento, sia per quanto attiene le operazioni di accantonamento del terreno superficiale, che per quanto riguarda le successive operazioni di sterro, riporto e asporto, differenziando nell'eventualità tale sequenza qualora il profilo pedologico lo motivi.

Tavola dei lotti funzionali

In sede autorizzativa, per interventi estesi, verrà prescritto che l'intervento di un lotto sia subordinato alla conclusione dei lavori del lotto precedente. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Il completamento dei lavori su un lotto viene validato da una comunicazione obbligatoria da inviare al Comune e per conoscenza ad ARPAV e alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca per assicurare le eventuali verifiche del caso.

La comunicazione agli Uffici competenti per la attività di vigilanza e controllo è obbligatoria e il mancato rispetto di tale adempimento comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione.

Non possono essere realizzati contemporaneamente lavori relativi a più lotti funzionali, se non autorizzati; il mancato rispetto di tale prescrizione, riportata nei provvedimenti di autorizzazione, ne comporterà la immediata decadenza. Solo in determinate e motivate situazioni potranno essere previste delle deroghe alla contemporanea lavorazione in più lotti funzionali, legittimate dalle modalità autorizzative inserite nel decreto.

Al fine di garantire il corretto svolgimento di vigilanza e controllo, la dimensione dei lotti funzionali da individuare nell'apposito elaborato progettuale non dovrà superare le seguenti superfici:

- 3 ettari, quando è previsto anche l'apporto di terreno;
- 10 ettari quando l'intervento si limita al solo asporto.

Tavola del miglioramento fondiario eseguito

La Ditta autorizzata provvede, ad avvenuta ultimazione dei lavori, a presentare al Comune, al Consorzio di bonifica e alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, una Tavola dei lavori eseguiti dalla quale emergano:

- la sistemazione idraulico agraria del fondo a intervento realizzato;



- le quote dei terreni post-miglioramento;
- ogni eventuale opera eseguita.

Tale elaborato dovrà essere sottoscritto dal rappresentante/i della Ditta autorizzata a compiere il miglioramento fondiario e dal Direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione ed il raggiungimento degli obiettivi autorizzati.

Redazione degli elaborati progettuali

Come emerge da quanto esposto nel presente allegato, ove sono state illustrate le diverse tipologie di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha soggette al parere del SUA di AVEPA, nonché dall'elencazione degli elaborati progettuali richiesti, le competenze professionali coinvolte nella redazione della documentazione progettuale e nella stesura delle relazioni possono essere ricondotte a discipline specialistiche esercitate da professionisti abilitati e iscritti a distinti ordini e collegi professionali, quali ad esempio quelli dei geologi, degli ingegneri, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari, degli agrotecnici e dei geometri.

Conseguentemente, dovrà essere assicurata in ogni caso, anche attraverso eventuali apporti tecnici multidisciplinari, la necessaria professionalità e competenza nella redazione degli elaborati, per individuare soluzioni progettuali idonee, corredate da appropriate valutazioni economico-agrarie, nonché ampiamente giustificate sotto il profilo agronomico ed ambientale.

5.4 – Obbligo di apposizione del cartello di cantiere

Il cartello di cantiere deve essere apposto obbligatoriamente in luogo ben visibile al pubblico e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario, e per 180 giorni decorrenti dalla loro conclusione, provvedendo alla sua manutenzione affinché i dati in esso contenuti siano chiaramente leggibili.

Le dimensioni minime del cartello dovranno essere di almeno un metro di altezza per un metro di larghezza, e dovrà contenere i seguenti elementi:

MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON ASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA

Comune _____ Provincia _____
Ditta autorizzata _____
Autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto - Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca del _____ n. _____
Direttore dei lavori _____
Ditta esecutrice delle opere _____
Data conclusione dei lavori _____
Concessione Proroga per l'ultimazione dei lavori del _____ n. _____
Scadenza proroga _____

Si ricorda che la mancata presenza del cartello di cantiere e la sua mancata manutenzione (dati contenuti sempre chiaramente leggibili) comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 28 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, in misura non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 4.000,00.



Sezione 6. – Limitazioni, vincoli e servitù ostativi all'esecuzione di taluni interventi di
miglioria fondiaria

Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
Beni culturali e del paesaggio	D.Lgs n. 42/2004, art. 159 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”	<p>Beni culturali compresi quelli archeologici (art.li 10 e 12) Beni Paesaggistici di cui all'art. 136 Beni paesaggistici di cui all'art. 142, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fiumi e corsi d'acqua, 150 m dal piede argine - territori coperti da foreste e da boschi (anche danneggiati da fuoco) - zone umide - zone archeologiche - zone gravate da usi civici, etc. <p>Interventi non soggetti ad autorizzazione (art. 149): Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143 e 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, 147, 159. b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (non è il caso dei miglioramenti fondiari che sono assoggettati dal vincolo); c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comune - Soprintendenza



Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
Bellezze naturali, beni ambientali e architettonici delegati alla Regione oggetto di subdelega alle Province e ai Comuni	LR n. 63/1994 LR n. 61/1985 LR n. 11/2001 (parchi) LR n. 11/2004	<p>Protezione delle bellezze naturali delegate alla Regione</p> <p>Sono zone di tutela:</p> <p>1) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e morfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;</p> <p>2) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;</p> <p>3) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;</p> <p>4) le aree umide, le lagune e relative valli;</p> <p>5) le aree cimiteriali;</p> <p>6) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali, nonché una fascia di profondità di almeno:</p> <p>a) m 15 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;</p> <p>b) m 50 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;</p> <p>c) m 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;</p> <p>7) le aree adiacenti al fiume Po e alle coste marine, per una profondità di almeno:</p> <p>a) per il fiume Po, m 300 dal piede esterno degli argini maestri e m. 100 dal limite esterno della zona golenale;</p> <p>b) per le coste marine, m 200 dal limite demaniale della spiaggia.</p> <p>Sono fatte salve le norme relative alle zone portuali e aeroportuali.</p> <p>8) le aree boschive o destinate a rimboschimento;</p> <p>9) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;</p>	<p>- Comune</p> <p>- Soprintendenza</p>



Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
Bellezze naturali, beni ambientali e architettonici delegati alla Regione oggetto di subdelega alle Province e ai Comuni	LR n. 63/1994 LR n. 61/1985 LR n. 11/2001 (parchi) LR n. 11/2004	10) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna. In tali aree l'edificazione avviene secondo le norme degli strumenti urbanistici, avuto riguardo agli insediamenti esistenti. In sede di formazione o di revisione del Piano Regolatore Generale, nella fascia di 200 m. dal limite demaniale della spiaggia possono essere previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all'attività turistica, con esclusione delle attività ricettive, fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 31/1984 Il Piano Regolatore Generale individua i beni ambientali e architettonici del territorio comunale da tutelare.	- Comune - Soprintendenza
Idrogeologici	RD n. 3267/1923 RD n. 1126/1926 LR n. 52/1978 LR n. 58/1994 LR n. 27/2003 Prescrizioni di massima e di Polizia forestale	Le funzioni amministrative concernenti i movimenti terra (art. 54 PMPF), alle trasformazioni di boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti periodicamente a lavorazione, e il mutamento di destinazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 53 PMPF) sono esercitate dai Servizi Forestali Regionali competenti per territorio. Nel caso di movimenti terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico per interventi edilizi e strettamente connessi, le funzioni amministrative sono esercitate dal Comune competente per territorio (art. 28 LR n. 58/1994). Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 15 della LR n. 27/2003 per gli interventi di cui all'art. 15 della LR n. 52/1978 e agli art.li 53 e 54 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.	- Commissioni Tecniche Regionali Decentrate LL.PP. - Servizio Forestale Regionale



Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
Boschi	RD n. 3267/23 RD n. 1126/1926 LR n. 52/1978 art. 15 Art.li 53 e 54 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale	E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare mediante l'adozione di una delle seguenti misure: a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie; b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta; c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione. Per riduzioni di superfici boscate finalizzate alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura, il rilascio da parte del Servizio Forestale competente per territorio, di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole della Commissione regionale decentrata in materia di lavori pubblici di cui al citato articolo 15 della LR n. 27/2003.	Servizio Forestale Regionale
Idraulici	RD n. 523/1904 RD n. 1775/1933 LR n. 41/1988	Funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore dell'ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio, che rilascia il nulla osta sulla base del parere della Commissione tecnica regionale decentrata.	Commissioni Tecniche Regionali Decentrate e Genio Civile
Idraulico-ambientali	Piano tutela delle acque, art. 17	Nelle fasce di tutela dei corsi d'acqua non arginati, i tagli di vegetazione perifluviale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono sempre vietati a meno che non siano finalizzati a : – manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua; – eliminazione o riduzione dei rischi idraulici; – tutela urgente della pubblica	Regione del Veneto



Vincolo	Normativa	Estensione del vincolo	Ente – Organismo – Autorità che si esprime
		<p>incolumità; – tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.</p> <p>La Giunta Regionale fornisce gli indirizzi e i criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e dell'uso del suolo, all'interno della fascia di tutela dei corpi idrici. Comunque, ogni eventuale forma di utilizzo degli stessi deve avvenire in conformità ai prioritari obiettivi di conservazione dell'ambiente e di salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore, nonché al fine di promuovere un'agricoltura sostenibile in grado di incidere positivamente sulla qualità delle acque.</p>	
Ambientali-naturalistici (SIC – ZPS)	Direttiva Comunitaria 92/43/CEE 79/409/CEE DPR n. 357/1997 DGR N. 3766/2001 DGR n. 2803/2002	Aree territoriali ricadenti in Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	
Urbanistici	PTRC – PRG – PAT – PATI – Piani d'Area – Piani ambientali	Zone nelle quali è esclusa o limitata la possibilità di compiere interventi di miglioramento fondiario.	Comuni e Enti parco
Servitù	Codice civile	<ul style="list-style-type: none"> - Elettrodotto - Metanodotto - Acquedotto - Militare - Servitù prediali 	Autorizzazione Concessionario



Sezione 7. – Fac-simile – Modello di domanda

Marca da bollo € 14,62

Al Signor Presidente della
Regione del Veneto

TRAMITE

Sportello Unico Agricolo di AVEPA
di _____

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a svolgere attività di miglioramento fondiario con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha. L.R. 16 giugno 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” art. 3, comma 2^ – Miglioramenti fondiari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il _____ residente/domiciliato a
_____ via
_____ n° _____ eventuale recapito, se
diverso dalla residenza _____ Tel. _____

C.F. _____

Indirizzo PEC _____

nella qualità di Titolare /legale rappresentante della Ditta: _____

_____ partita IVA _____

che conduce in qualità di proprietario/, usufruttuario/, affittuario, altro (specificare) il fondo ricadente nel
territorio del Comune di _____ ()

catastralmente censito al Foglio _____ mappali nn. _____

Foglio _____ mappali nn. _____

della superficie complessiva di ha _____ ;

CHIEDE

di essere autorizzato, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 16 giugno 2018, n. 13, a
realizzare l’intervento di miglioramento fondiario nell’area di seguito individuata secondo l’allegato progetto
datato e firmato:



_____/_____/_____ firmato da _____

A tal fine precisa che i tempi di esecuzione dei lavori saranno di _____

La superficie interessata dai lavori di miglioramento fondiario, individuata nei mappali _____ del foglio _____, ha un'estesa di ettari _____ e si prevede l'asporto di materiale di risulta pari a mc _____ di materiale inerte di natura _____ pari a mc/ha _____ per un totale di mc _____.

Autorizza fin d'ora la Pubblica Amministrazione a effettuare i sopralluoghi necessari.

Tutto ciò premesso dichiara, inoltre, che:

- il fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario in argomento non è interessato da vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004, art. 159 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Oppure che:

- il fondo agricolo oggetto del miglioramento fondiario in argomento è interessato da vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004, art. 159 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e pertanto allega l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.

Allega alla presente il formato digitale e cinque copie più l'originale, della documentazione che di seguito risulta evidenziata nella specifica check list.

Luogo e data: _____

FIRMA^[1]

Indicare se diverso dalla residenza il domicilio e numero telefonico presso cui va, ad ogni effetto, fatta ogni necessaria comunicazione: _____

[1] Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).



Barrare i documenti allegati alla domanda

- Titolo di proprietà (contratti di compravendita) o di conduzione del fondo, quest'ultimo con autorizzazione espressa da parte della proprietà o dei comproprietari all'esecuzione dell'intervento di miglioramento fondiario con asporto
- Iscrizione all'anagrafe delle ditte del settore primario o dichiarazione sostitutiva
- Parere idraulico del Consorzio di bonifica
- Corografia su CTR in scala 1:5000, con evidenziati i confini del fondo oggetto di intervento e di quelli contermini, riportante anche le quote dei terreni confinanti
- Estratto di mappa dei mappali o loro porzioni oggetto di intervento
- Visure catastali relativi ai mappali oggetto di intervento
- Piani quotati di stato di fatto e di progetto
- Relazione tecnico-agronomico-economica (descrizione dell'intervento e delle diverse e successive fasi attraverso cui viene realizzato, analisi pedologico-agronomica, analisi economica sulla convenienza dell'intervento, eventuale compensazioni di danni ambientali, organizzazione di cantiere, accessibilità mezzi tramite pubblica viabilità, tempi di realizzazione dell'opera)
- Relazione geo pedologica
- Planimetria di progetto con evidenziati eventuali particolari idraulici di rilievo (sezioni di canali, scoline, capifosso, griglie, saracinesche ecc.)
- Planimetria di assetto idraulico generale ante e post miglioramento
- Sezioni trasversali e longitudinali con quote attuali e di progetto con evidenziati gli strati di asporto, sterro e riporto
- Calcolo dei volumi di sterro e riporto
- Documentazione fotografica
- Monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR, di Piano quotato consortile, o del caposaldo trigonometrico omologato dagli Uffici del catasto
- Monografia del percorso e descrizione degli strumenti usati per le rilevazioni delle quote altimetriche del fondo
- (Solo nel caso sia proposto dal Progettista)** Monografia del caposaldo fiduciario di riferimento, con dichiarazione della quota assicurata. Ubicazione e posizionamento dello stesso con relativa area di rispetto non inferiore a 6 m di diametro, che dovrà essere visibile e confrontabile in ogni punto della zona oggetto dei lavori e mantenuto per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione della miglioria. Tale caposaldo dovrà derivare dal caposaldo di riferimento di CTR di cui alla monografia precedente
Per interventi su superfici oltre i 10 ha: previsione di "lotti funzionali per stadi sequenziali"
- Parere di ARPAV sul Piano di utilizzo, ai sensi del DPR n.120/2017. Nel caso di apporto: individuazione dei siti di prelievo e relative analisi con le determinazioni degli Uffici ARPAV.
- Provvedimento/Parere del Comune sul piano del traffico presentato preliminarmente dal richiedente, se espresso (nel caso di mancato rilascio del parere l'assenso si ritiene tacitamente assunto).
- Altre autorizzazioni acquisite: Ente _____
- Fotocopia del documento di identità del richiedente
- Copia fotostatica, con il riscontro della data di presentazione al comune interessato, della richiesta del certificato di destinazione urbanistica dei terreni oggetto di intervento attraverso la quale emergano formalmente le caratteristiche principali dell'intervento di miglioria fondiaria proposto, anche con riferimento ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/2004;
- Certificato di destinazione urbanistica
- Documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.



- Qualora l'intervento sia assoggettato a procedure di VIA o AIA: approvazione del Piano di utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 120/2017, comprensivo delle procedure di verifica e controllo relative all'individuazione dei siti di prelievo e relative analisi.
- In tutti gli altri casi: Nulla osta di ARPAV relativo alla completezza della documentazione presentata per lo scavo del materiale da asportare ed eventualmente di quella relativa allo scavo di terreno vegetale proveniente dall'esterno del fondo agricolo interessato dal miglioramento fondiario.



Sezione 8. – Modulistica

MODELLO PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, art. 3, comma 2. Richiesta certificato di destinazione urbanistica.

Marca da bollo
€ 14,62

AL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
DEL COMUNE
DI _____

IL SOTTOSCRITTO _____

RESIDENTE A _____

VIA _____ N° _____ TEL. _____
PEC _____

IN QUALITÀ DI: PROPRIETARI O IN QUALITÀ DI _____
O

(OPPURE) IL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO

Interessato e/o incaricato a realizzare sui terreni sotto descritti un intervento di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta ai sensi della LR n. 13/2018, art.3, comma 2:

CHIEDE

preliminarmente alla predisposizione del progetto definitivo, il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, sia per la verifica sulla destinazione dei terreni (zona E), che per la conoscenza degli eventuali vincoli gravanti sui terreni ubicati in questo Comune in via _____ N° _____ identificati al nuovo catasto dell'ufficio del Territorio di _____ :

foglio _____ Mappali _____
foglio _____ Mappali _____



CHIEDE

inoltre, di conoscere l'eventuale sussistenza di disposizioni regolamentari comunali in materia urbanistica o di tutela del territorio rurale, che escludano o limitino la possibilità di realizzare interventi di miglioria fondiaria, anche in relazione a problematiche di natura logistica concernenti l'utilizzo della viabilità locale per l'allontanamento dei materiali di risulta.

Luogo e data: _____

FIRMA^[1]

[1] Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).



MODELLO PER LA RICHIESTA DEL PARERE CONSORTILE

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2. Richiesta di parere idraulico sul progetto di miglioramento fondiario allegato.

AL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA

IL SOTTOSCRITTO _____

RESIDENTE A _____

VIA _____ N° _____ TEL. _____
PEC _____

IN QUALITÀ DI: proprietario O IN QUALITÀ DI _____

(OPPURE) IL TECNICO PROGETTISTA INCARICATO _____

CHIEDE

il rilascio del parere idraulico sulle opere di miglioramento fondiario illustrate nelle tavole progettuali allegata alla presente domanda.

Luogo e data: _____

FIRMA^[1]

Allegati:
N. 1 originale
N. 5 copie

[1] Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).



MODELLO INVIO AD ARPAV DOCUMENTAZIONE SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche
 Via Santa Barbara 5/A
 31100 TREVISO
 daptv@pec.arpav.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
 a _____ il _____ residente/domiciliato a
 _____ via _____
 n° _____ eventuale recapito, se diverso dalla residenza _____
 Tel. _____
 C.F. _____
 PEC _____
 nella qualità di Titolare /legale rappresentante della Ditta: _____
 _____ partita IVA _____
 che conduce in qualità di proprietario, usufruttuario, affittuario, altro (specificare) il fondo ricadente nel
 territorio del Comune di _____ (____)
 catastalmente censito al Foglio _____ mappali nn. _____
 Foglio _____ mappali nn. _____
 della superficie complessiva di ha _____;

TRASMETTE

con riferimento alla domanda che l'Azienda agricola _____, con sede in
 via _____, Comune di _____ (____), intende
 presentare ad AVEPA, Sportello Unico agricolo di _____, intesa ad ottenere
 l'autorizzazione a eseguire lavori di migioria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, di
 natura prevalentemente _____ per un quantitativo di mc _____, ai sensi del comma 2,
 dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2018, sul terreno catastalmente censito al foglio _____ del
 comune di _____ (____), mappali nn. _____,
 interessando un'estesa di ettari _____, l'allegata documentazione relativa al rispetto delle
 condizioni di utilizzo dei materiali interessati dal progetto di cui trattasi.

A tal fine fa presente:

- che lo stesso sito non è stato interessato da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;
- che l'area interessata dalle opere di miglioramento fondiario in argomento risulta essere parte integrante di un fondo agricolo da sempre interessato da coltivazioni agrarie;
- che il materiale da utilizzare non risulta contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo e che detto materiale è compatibile con il sito di destinazione, nel rispetto dei criteri di cui alla tabella 1, dell'allegato 5, al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Luogo e data: _____

FIRMA^[1] _____

[1] Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).



MODELLO PER LA RICHIESTA DI PROROGA

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta fino a 5.000 mc/ha, ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2. Richiesta Concessione di proroga per la conclusione dei lavori.

Marca da
bollo
€ 14,62

Al Signor Presidente
della Regione del Veneto

TRAMITE

Sportello Unico Agricolo di AVEPA
di _____

Con riferimento alla istanza presentata da questa Ditta, intesa a compiere opere di miglioramento fondiario nei terreni ubicati nel territorio del comune di _____, oggetto dell'autorizzazione della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, di cui al Decreto del _____, n. _____, si chiede la concessione di una proroga del termine per la conclusione dei lavori stimata in giorni _____.

Tale richiesta risulta motivata in quanto:
(descrizione circostanziata delle cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere).
Ai fini della attività di controllo e vigilanza si allegano n. tre copie della tavola progettuale relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori, comprensiva dei dati sui quantitativi di materiale di risulta fino ad oggi asportato.

Luogo e data: _____

FIRMA^[1]

Allegati:

- N. 03 Tavole sullo stato di avanzamento dei lavori
- Relazione aggiornamento valutazione tecnico – economica (solo per proroghe oltre 6 mesi)

[1] Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000).



MODELLO PARERE DELLO SPORTELLINO UNICO AGRICOLO

OGGETTO: Parere Sportello Unico Agricolo di AVEPA sui lavori di miglioria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta in comune di _____ .L.R. 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2.

IL DIRIGENTE DI AVEPA SPORTELLINO UNICO AGRICOLO DI _____

VISTA la domanda acquisita dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA di _____ in data _____, prot. n. _____, presentata dall'Azienda Agricola _____, con sede a _____, Via _____, n. _____, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione a eseguire lavori di miglioria fondiaria con asporto e utilizzazione del materiale di risulta di natura _____, per un quantitativo di mc _____, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale n. 44 del 1982, nel fondo catastalmente censito al Comune di _____, al foglio n. _____, mappali nn. _____, della superficie di ettari _____;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, relativa ai titoli di proprietà e conduzione dei terreni interessati dall'intervento in oggetto;

VISTI gli elaborati progettuali, datati _____, relativi all'intervento di miglioramento fondiario con utilizzo del materiale di risulta, a firma del progettista _____, iscritto all'Ordine e/o Collegio dei _____ al n. _____ della Provincia di _____, di seguito elencati:

(Esempio)

Allegato 1 – Corografie e planimetrie;

Allegato 2 – Punti e curve di livello stato attuale;

Allegato 3 – Punti e curve di livello stato di progetto;

Allegato 4 – Sezioni;

Allegato 5 – Relazione tecnico-agronomica e economica;

VISTA la relazione geologica e geo-pedologica, datata “.....”, a firma del dott. geol., iscritto all'Ordine dei Geologi del Veneto al n.;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Responsabile del Servizio _____ del Comune di _____, del _____, prot. _____, nel quale viene attestato che le aree oggetto di intervento, catastalmente censite nel Comune di _____ al foglio _____, mappali nn. _____, ricadono in zona “E” (Esempio - rurale - Sottozona “E 2 A” e che i mappali 128/parte e 203/parte del foglio _____, sono situati in zona di rispetto stradale, fluviale e tecnologico, secondo le previsioni delle norme di attuazione della variante generale al PRG approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____);

VISTA il parere favorevole e/o sfavorevole, con prescrizioni, a firma del Direttore del Consorzio di Bonifica _____ del _____, prot. n. _____, nel cui comprensorio ricadono i terreni interessati dalle opere di miglioramento fondiario proposte;

VISTO il parere di ARPAV del _____, prot. n. _____, relativo alla validazione del piano di caratterizzazione ambientale, comprensivo della verifica dell'adeguatezza e completezza del Piano di Utilizzo presentato;

PRESO ATTO degli esiti della conclusione dell'istruttoria concernente gli aspetti di natura tecnico-economico-amministrativi, nonché degli esiti del sopralluogo effettuato dal Tecnico di questo Sportello Unico Agricolo di AVEPA il _____, in occasione del quale è stato accertato che “l'obiettivo del miglioramento in progetto è _____”, con il quale, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2, viene riconosciuta la natura di miglioramento fondiario sotto il profilo agronomico ai lavori previsti sul terreno catastalmente censito al foglio n. _____,



del comune di _____ mappali nn. _____, interessando una superficie di ha _____, con un asporto di _____ metri cubi di materiale inerte di natura _____;

PRESO ATTO

(Riportare tutti i pareri espressi sull'istanza in argomento da Uffici, Enti o strutture interessate e relativi vincoli e prescrizioni);

CONSIDERATO, altresì, che i contenuti e le prescrizioni individuate dai predetti pareri traggono fondamento da valutazioni tecniche, agronomiche, idraulico-agrarie e paesaggistiche, proprie delle competenze degli Organi consultivi sopra citati;

VISTA la monografia del caposaldo geodetico di riferimento di CTR. n. _____, del Comune di _____, e/o del caposaldo consortile n. _____, che individua la quota di + _____ metri s.l.m., sul "_____"; la scheda monografica di tale caposaldo orizzontale e/o verticale di riferimento di CTR e/o consortile trova illustrazione nella Tavola progettuale: "_____";

CONSIDERATO che, al fine di facilitare le operazioni di controllo e vigilanza, è necessario imporre la realizzazione – nel fondo medesimo e prima dell'inizio dei lavori in argomento – di _____ capisald o/i di riferimento, con relativa area di rispetto non inferiore ai 6 m di diametro, che dovranno essere chiaramente visibili e mantenuti per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori;

(Oppure, nel caso in cui il progettista abbia proposto un caposaldo fiduciario di riferimento – il punto precedente viene così sostituito:)

CONSIDERATO che, al fine di facilitare le operazioni di controllo e vigilanza, si ritiene di considerare come caposaldo di riferimento il caposaldo fiduciario proposto dal Progettista, che individua la quota + _____ metri s.l.m. (esempio - sulla sommità del cordolo del manufatto in cemento armato ubicato) - (es. nell'angolo sud-est del fondo interessato dal presente miglioramento fondiario); la quota di tale caposaldo fiduciario di riferimento deriva da quella del sopra citato caposaldo regionale n.;

DATO ATTO che i lavori di miglioria fondiaria in esame rispettano la prescrizione del secondo comma, dell'art. 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, dove viene stabilito che "è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a metri cubi 5.000 per ettaro";

RITENUTO opportuno, tenuto conto di quanto riportato negli elaborati progettuali e dell'entità dei lavori di sistemazione agraria da effettuare, di determinare il termine per la conclusione del miglioramento fondiario in _____ (_____) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di autorizzazione della Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca alla Ditta interessata;

VISTA la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", che all'articolo 3, comma 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del.....n.....attraverso la quale sono state fissate le procedure ed i criteri per l'autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario, ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, "Norme in materia ambientale", recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.



PRECISATO che la presente autorizzazione viene rilasciata indipendentemente da eventuali autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze o nulla osta di competenza di altre Autorità e fatti salvi tutti i diritti di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, nonché ogni servitù prediale gravante sul fondo agricolo in argomento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
e/o
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
Oppure

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta presentata dalla Azienda Agricola _____, con sede a _____, via _____, n. _____, a eseguire i lavori di miglioria fondiaria sul terreno catastalmente censito al Comune di _____, al foglio n. _____, mappali nn. _____, interessando un'estesa di ha _____ e a utilizzare il materiale di risulta di natura _____, per un quantitativo di mc _____, conseguente ai lavori stessi per gli scopi di cui al comma 2, dell'art. 3, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13; (solo nel caso di parere favorevole) di stabilire che l'intervento di miglioria fondiaria in argomento deve essere realizzato conformemente agli elaborati progettuali indicati in premessa; di stabilire che: a) (Eventuali prescrizioni)

IL DIRIGENTE
Sportello Unico Agricolo di AVEPA



MODELLO PARERE DELLO SPORTELLINO UNICO AGRICOLO SULLA RICHIESTA DI PROROGA PER LA CONCLUSIONE LAVORI

Oggetto: Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di..... (.....). Autorizzazione rilasciata con DDR del _____ n _____
 LR 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2.
 Parere sulla richiesta di rilascio di proroga per conclusione lavori.
 Ditta, via,, (.....).

VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca del....., n., con il quale la Ditta....., via,n....,(.....), è stata autorizzata a effettuare lavori di miglioria sui terreni catastalmente censiti al foglio del comune di(....), mappali nn....., interessando un'estesa di ettari e a utilizzare il materiale di asporto, pari a mc....., di natura....., conseguente ai lavori stessi, per gli scopi di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale, 16 marzo 2018, n. 13; con il medesimo provvedimento è stato individuato il termine di giorni dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione per l'ultimazione dei lavori;

DATO ATTO che la conclusione dei lavori in oggetto era pertanto prevista per il.....;

VISTA la domanda di proroga presentata dalla Ditta autorizzata, in data, prot. n....., nella quale viene evidenziato che il ritardo è dovuto a:

“.....”;

VISTO l'elaborato grafico prodotto in allegato alla sopra citata domanda di proroga, redatto a cura del Direttore dei lavori dott., attraverso il quale viene dato riscontro sullo stato dei lavori eseguiti; copia dello stesso elaborato dovrà essere inviato con il decreto di proroga alle Amministrazioni Comunali di(.....) e alla Provincia di competenti dell'attività di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione del miglioramento fondiario in argomento;

PRESO ATTO delle cause che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere; nonché, dello stato di avanzamento dei lavori, sia in termini di superficie, che di materiale asportato;

solo nel caso di richiesta di proroga superiore ai 6 mesi (anche cumulati)

PRESO ATTO dell'aggiornamento della valutazione tecnico-economica, in ordine soprattutto all'incremento dei costi diretti ed indiretti, ivi compresi i mancati redditi legati all'esecuzione dell'investimento;

RITENUTO di prendere atto delle motivazioni a fondamento della richiesta di proroga, valutando però eccessivo il periodo di tempo chiesto per la conclusione dell'intervento, e/o si ritiene di esprimere parere favorevole al rilascio di una proroga limitata a complessivi (.....) giorni per la ultimazione dei lavori di miglioramento fondiario in argomento;

RITENUTO, peraltro, di dover invitare le Ditta autorizzate ad adottare ogni soluzione utile per concludere l'intervento in oggetto nel rispetto del nuovo termine temporale individuato dal presente parere;



VISTA la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina dell'attività di cava", che all'articolo 3, comma 2, definisce gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del.....n.....attraverso la quale sono state fissate le procedure ed i criteri per l'autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario, ai sensi della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale", recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e/o

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Oppure

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta presentata dalla Ditta _____, con sede a _____, via _____, n. _____, per il rilascio di una proroga di complessivi _____ giorni (.....) per la conclusione dei lavori di miglioramento fondiario, originariamente autorizzati con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca del....., n.; il nuovo termine per la conclusione dei lavori è pertanto individuato nel giorno.....;

IL DIRIGENTE

Sportello Unico Agricolo di AVEPA



(1) Logo e riferimenti amministrazione dell'ente esecutore del controllo

**VERBALE DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO ALL'ESECUZIONE
DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CON ASPORTO E UTILIZZO DEL MATERIALE DI RISULTA
L.R. 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", art. 3, comma 2
Miglioramenti fondiari con asporto e utilizzo del materiale di risulta**

In questo giorno ____ mese ____ anno ____ alle ore __, i sottoscritt _____
_____ qualifica (3)
: _____ dichiara __, in occasione dell'accertamento eseguito nel sito
interessato dalle opere di miglioria fondiaria autorizzate:
con DDR n. _____ del _____ alla
Ditta _____ per la conferma e rispondenza delle
quote espresse dal caposaldo fiduciario di riferimento autorizzato e ogni utile riscontro sullo stato dei luoghi e sui rilievi riportati
nel progetto di cui trattasi, presso i terreni ubicati in via _____ n. ____
località _____ del Comune
di _____ Prov. _____, alla presenza del sig. __
_____ in qualità di (2) _____

ha __ accertato quanto segue:

- I lavori non sono iniziati I lavori sono in corso di esecuzione
- Non sono presenti mezzi d'opera Sono presenti mezzi d'opera
- E' stata rilevata la presenza di n ____ capo/isaldi fiduciari che esprimono le seguenti quote:
Caposaldo n. 1, quota _____
Caposaldo n. 2, quota _____
Caposaldo n. 3, quota _____
- Sono stati eseguiti i rilievi di verifica delle quote del/ capisaldo/i Non sono stati eseguiti rilievi sulle quote dichiarate del/ capisaldo/i
- Il suo/loro posizionamento risulta conforme a quanto prescritto nell'autorizzazione Sono posizionati/o in luogo diverso da quello prescritto
- Sono stati realizzati come prescritto Non sono conformi a quanto prescritto
- All'interno dell'area interessata dai lavori non sono presenti manufatti , impianti o opere stabili
- All'interno dell'area insistono:
(4) _____

- E' presente il cartello di cantiere Non è presente il cartello di cantiere
- Sono state fatte delle foto n. _____ Coni visuali n. _____ Non sono state fatte foto

Note aggiuntive: _____

I_ verbalizzant_

La Parte

PUNTI ESPLICATIVI

- (1) Inserire il logo dell'Ente ed i riferimenti dell'Ufficio che redige il verbale
- (2) Titolare del decreto di autorizzazione, direttore dei lavori, dipende, ecc.
- (3) Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Pubblico Ufficiale.
- (4) Linee elettriche, metanodotti, acuedotti, canalette in cemento armato, manufatti ecc.

